SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Comitato interministeriale per la programmazione economica

CIRCOLARI

Ministero per i beni e le attività culturali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero degli affari esteri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 2012, n. **91**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 31;

Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al libro V, capo V, del codice civile

1. All'articolo 2366 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione»;

b) al secondo comma, le parole: «, diverse dalle società cooperative,» sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 2369 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo.»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.».

3. All'articolo 2376 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.».

4. All'articolo 2415 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «dagli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.»;

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».

Art. 2.

Modifiche alla parte III, titolo II,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 81, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea dopo le parole: «individua con regolamento» sono inserite le seguenti: «, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori»;

b) alla lettera *c)* le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 83-*bis*,» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'articolo 83-*bis*, comma 2,»;

c) alla lettera *m)* le parole: «dal comma 4 dell'articolo 83-*sexies*,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 83-*sexies*, comma 4,»;

d) dopo la lettera *o)* è inserita la seguente:

«o-*bis*) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-*duodecies* per gli strumenti finanziari ivi previsti;»;

e) alla lettera *p)* le parole: «e di» sono sostituite dalla seguente: «e» e le parole: «ad assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata e l'ordinata prestazione dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma».

2. All'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «rinviare» è sostituita dalla seguente: «demandare»;

b) la parola: «demandate» è sostituita dalla seguente: «delegate»;

c) dopo le parole: «della Consob» è inserita la seguente: «esercitata».

3. All'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «La vigilanza sulle società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «La vigilanza sul sistema di gestione accentrata»;

b) dopo le parole: «possono chiedere alle società» sono inserite le seguenti: «e agli intermediari».

4. All'articolo 83-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «documenti»;

b) al comma 2, le parole: «regolamento di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento indicato dall'articolo 81» e le parole: «le caratteristiche di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le caratteristiche indicate al comma 1».

5. La rubrica dell'articolo 83-*ter*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente: «Emissione di strumenti finanziari».

6. All'articolo 83-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Non può esservi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi».

7. All'articolo 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguente modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-*quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.»;

c) al comma 4, le parole: «fissata per l'assemblea in prima convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «indicata nel comma 2, ultimo periodo» e le parole: «entro il successivo termine indicato nello statuto delle società indicate nel comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.».

8. All'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera *g)*, le parole: «le registrazioni di cui all'articolo 83-*octies*» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-*octies*».

9. All'articolo 83-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «ed *f)*, e» sono sostituite dalle seguenti: «, *f)* e *g)*,» e dopo le parole: «dell'articolo 83-*duodecies*» sono inserite le seguenti: «nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «su supporto informatico» sono aggiunte le seguenti: «in un formato comunemente utilizzato»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle società cooperative non si applica il comma 1.».

10. All'articolo 83-*duodecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea»;

b) al comma 2, le parole: «devono pervenire» sono sostituite dalla seguente: «pervengono»;

c) al comma 3, dopo le parole: «tanti soci che rappresentino» è inserita la seguente: «almeno»;

d) al comma 4, dopo le parole: «a disposizione dei soci» sono inserite le seguenti: «su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato».

11. Dopo l'articolo 83-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 83-terdecies

Pagamento dei dividendi

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, *la legittimazione al pagamento degli utili la cui distribuzione è deliberata dall'assemblea di società italiane con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea è determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati all'articolo 83*-quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile individuata dall'assemblea con la medesima delibera, la quale fissa altresì la data e le modalità del relativo pagamento*.».

12. Alla rubrica della sezione II, capo II, titolo II della parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «rappresentati da titoli» sono sostituite dalle seguenti: «cartolari».

13. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «titoli» è sostituita dalla seguente: «documenti».

Art. 3.

Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 2-*ter* è abrogato.

2. All'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-*ter*, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.»;

b) al comma 2, dopo le parole: «per l'elezione» sono inserite le seguenti: «mediante voto di lista»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'avviso di convocazione reca:

a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c) la data indicata nell'articolo 83-*sexies*, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;

d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

d-*bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;

e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-*quater*;

f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.».

3. All'articolo 125-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «convocazione dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,» e le parole: «sulle materie» sono sostituite dalle seguenti: «su ciascuna delle materie»;

b) al comma 3 le parole: «proposte concernenti le» sono soppresse e le parole: «L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico».

4. All'articolo 125-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto negli articoli 125-*bis* e 125-*ter*, sono messi a disposizione sul sito Internet della società:

a) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

b) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;

c) entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.».

5. L'articolo 126, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-*bis*, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.».

6. L'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 126-bis

Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3, o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-*bis*, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-*ter*, comma 1.».

7. L'articolo 127-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 127-ter

Diritto di porre domande prima dell'assemblea

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-*bis*. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni pri-

ma dell'assemblea e rese pubbliche in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-*bis* ovvero quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Ove il soggetto che ha posto una domanda prima dell'assemblea non sia presente, neppure per delega, all'adunanza, si considera fornita in assemblea la risposta allegata al verbale della medesima.».

8. All'articolo 127-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e comunque non inferiore a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale»;

b) al comma 2, le parole: «abbia anche temporaneamente detenuto» sono sostituite dalle seguenti: «abbia detenuto» e le parole: «esercitato, anche temporaneamente o congiuntamente con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, un'influenza dominante ovvero un'influenza notevole sulla società» sono sostituite dalle seguenti: «esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'articolo 122, ovvero un'influenza notevole sulla società»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'articolo 83-*quinquies* attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.

4-*ter*. La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.».

9. All'articolo 135 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «individuate nel codice civile» sono inserite le seguenti: «e nel presente decreto».

10. L'articolo 135-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 135-bis

Disciplina delle società cooperative

1. Alle società cooperative non si applica il comma 2 dell'articolo 125-*bis*, nonché il comma 4, lettera *b)*, numero 1), limitatamente alle parole: "del diritto di porre domande prima dell'assemblea" e numero 3, e lettera *c)*, del medesimo articolo. Non si applicano altresì gli articoli 127-*bis*, 127-*ter* e 127-*quater*.

2. Restano ferme le altre esclusioni espressamente previste dal presente decreto.

3. Il termine previsto dall'articolo 126-*bis*, comma 2, primo periodo, è ridotto a dieci giorni.».

11. Gli articoli 135-*ter*, 135-*quater*, 135-*quinquies*, 135-*sexies*, 135-*septies* e 135-*octies*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati.

12. All'articolo 135-*novies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «facoltà di indicare» sono inserite le seguenti: «uno o più»;

b) al comma 4, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.»;

d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.».

13. All'articolo 135-*decies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.»;

b) al comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole».

14. All'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione,» sono sostituite dalle seguenti: «la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,»;

b) al comma 3, le parole: «del socio» sono soppresse;

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.»;

d) al comma 5, le parole: «delle condizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni indicate».

15. All'articolo 136, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «il soggetto» sono inserite le seguenti: «, compreso l'emittente,».

16. All'articolo 137 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente

alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.».

17. All'articolo 144 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «CONSOB» è sostituita dalla seguente: «Consob»;

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;».

18. All'articolo 146 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «ovvero dagli amministratori della società» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «da parte degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione»;

c) al comma 3 le parole: «in terza convocazione» sono sostituite dalle seguenti: «in terza o unica convocazione».

19. All'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Le liste sono depositate presso l'emittente» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,»;

b) le parole: «chiamata a» sono sostituite dalle seguenti: «convocata per».

20. All'articolo 154-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine.»;

b) al comma 1-*bis* dopo le parole: «la data dell'assemblea» sono inserite le seguenti: «convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile,».

21. All'articolo 158 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-*ter*, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'articolo 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.».

Art. 4.

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437, è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 e dall'articolo 2, limitatamente al comma 7, e dall'articolo 3, limitatamente ai commi 1, 2, 9, 10 e 11 si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013.

2. I regolamenti e le disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi del presente decreto legislativo sono adottate entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 31 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 31 *(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate)*. — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, in quanto compatibili, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative;

b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle società emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;

c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;

d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalità di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della società emittente;

e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'art. 126-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'art. 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonché quanto previsto dal citato art. 126-*bis*, comma 3;

f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonché in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;

g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonché dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;

h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresì l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;

i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la società fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al più tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;

l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere più agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del

voto per delega, adeguandola altresì all'art. 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facoltà di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'art. 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;

m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'art. 10, paragrafo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della direttiva 2007/36/CE;

n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilità e trasparenza;

o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/36/CE;

p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo;

q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.

2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— La direttiva 2007/36/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 luglio 2007, n. L 184.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, 27 (Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2010, n. 53, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2366 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2366 *(Formalità per la convocazione)*. — *L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione* o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.».

— Il testo dell'art. 2369 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2369 *(Seconda convocazione e convocazioni successive)*. — Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. *Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dall'art. 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni.*

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.».

— Il testo dell'art. 2376 del Codice civile, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2376 *(Assemblee speciali)*. — Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie .

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.».

— Il testo dell'art. 2415 del Codice civile, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2415 *(Assemblea degli obbligazionisti)*. — L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;

3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

5) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata *dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione* o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. *Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all'intervento e al voto nell'assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.*

La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni.

All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 81 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 81 *(Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)*. — 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento, *al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori*:

a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;

b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;

c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari *indicate all'art. 83-*bis*, comma 2*, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo;

d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonché le relative comunicazioni;

l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;

m) fatto salvo quanto previsto *dall'art. 83-*sexies*, comma 4*, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'art. 83-*quinquies*, comma 3, e dall'art. 83-*sexies*;

n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'art. 83-*octies*;

o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'art. 83-*novies*, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, e dell'art. 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'art. 83-*octies*;

o-*bis*) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'art. 83-*duodecies* per gli strumenti finanziari ivi previsti;

p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette *a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma*.

2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

2-*bis*. Il regolamento previsto nel comma 1 può *demandare* al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie *delegate*, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob *esercitata* d'intesa con la Banca d'Italia.».

— Il testo dell'art. 82 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 82 *(Vigilanza)*. — 1. *La vigilanza sul sistema di gestione accentrata* è esercitata dalla Consob, al fine di assicurare la trasparenza e la tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico. La Consob e la Banca d'Italia possono chiedere alle società *e agli intermediari* la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonché eseguire ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, indicandone modalità e termini.

2. La Consob e la Banca d'Italia vigilano affinché la regolamentazione dei servizi della società sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nel comma 1 e possono richiedere alla società modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.».

— Il testo dell'art. 83-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*bis (Ambito di applicazione)*. — 1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da *documenti*.

2. In funzione della loro diffusione tra il pubblico *il regolamento indicato dall'art. 81*, comma 1, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi *le caratteristiche indicate al comma 1*.

3. L'emittente strumenti finanziari può assoggettarli alla disciplina della presente sezione.».

— Il testo dell'art. 83-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*ter (Emissione di strumenti finanziari)*. — 1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'art. 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.».

— Il testo dell'art. 83-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*quinquies (Diritti del titolare del conto)*. — 1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'art. 83-*quater*, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

3. Salvo quanto previsto all'art. 83-*sexies*, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni rilasciate in conformità alla proprie scritture contabili dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile. Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.

4. *Fuori dai casi previsti dall'art. 2352, ultimo comma, del codice civile, non può esservi*, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.».

— Il testo dell'art. 83-*sexies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*sexies (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)*. — 1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. *Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'art. 83*-quater*, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.*

3. *Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.*

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data *indicata nel comma 2, ultimo periodo* ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure *entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5*. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5. *Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi*.».

— Il testo dell'art. 83-*novies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*novies (Compiti dell'intermediario)*. — 1. L'intermediario:

a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

b) rilascia, a richiesta dell'interessato, le certificazioni di cui all'art. 83-*quinquies*, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari;

c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'art. 83-*sexies*; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;

d) segnala all'emittente i nominativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'art. 83-*quinquies*, comma 3, nonché di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni per l'intervento in assemblea, segnala all'emittente i nominativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente;

g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alla lettera *c)* e le segnalazioni di cui alle lettere *d)*, *e)* ed *f)*, segnala all'emittente*i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'art. 83-octies*.

2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario sostituisce, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti.

3. L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari.».

— Il testo dell'art. 83-*undecies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*undecies* (Obblighi degli emittenti azioni). — 1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 83-*novies*, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, e), f) *e* g), e dell'art. 83-*duodecies nonché, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'art. 144, comma 1,* entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime.

2. Fermo restando l'art. 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico *in un formato comunemente utilizzato*.

3. *Alle società cooperative non si applica il comma 1.*

4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».

— Il testo dell'art. 83-*duodecies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 83-*duodecies (Identificazione degli azionisti)*. — 1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane *con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea* possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 devono *pervengono* all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino *almeno* la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'art. 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci *su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato* senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 125-*bis* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 125-*bis (Avviso di convocazione dell'assemblea)*. — 1. *L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'art. 113*-ter*, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani.*

2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

"4. *L'avviso di convocazione reca:*

a) *l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;*

b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:

1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;

2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;

3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, *con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto;*

4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;

c) *la data indicata nell'art. 83*-sexies, *comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;*

d) *le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;*

d-bis*) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;*

e) *l'indirizzo del sito Internet indicato nell'art. 125*-quater*;*

f) *le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.».*

— Il testo dell'art. 125-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 125-*ter (Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)*. — 1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea *previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno,* mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione *su ciascuna delle materie* all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'art. 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'art. 154-*ter*, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. *L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'art. 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico* la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.».

— Il testo dell'art. 125-*quater* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

Art.125-*quater (Sito Internet)*. — 1. *Fermo restando quanto previsto negli articoli 125*-bis *e 125*-ter, *sono messi a disposizione sul sito Internet della società:*

a) *entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione previsto per ciascuna delle materie all'ordine del giorno a cui si riferiscono, ovvero il successivo termine previsto dalla legge per la loro pubblicazione, i documenti che saranno sottoposti all'assemblea;*

b) *entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega e, qualora previsto dallo statuto, per il voto per corrispondenza; qualora i moduli non possono essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, sul medesimo sito sono indicate le modalità per ottenerli in forma cartacea e, in tal caso, la società è tenuta a trasmetterli gratuitamente, previa richiesta, per corrispondenza, anche per il tramite degli intermediari;*

c) *entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.*

2. Un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, è reso disponibile sul sito Internet della società entro cinque giorni dalla data dell'assemblea. Il verbale dell'assemblea di cui all'art. 2375 del codice civile è comunque reso disponibile sul sito Internet entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.».

— Il testo dell'art. 126 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 126 *(Convocazioni successive alla prima)*. — 1.

2. *Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'art. 125*-bis, *commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 125*-bis, *comma 2, le liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'art. 147*-ter, *comma 1*-bis, *sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.*

3.

4.

5.».

— Il testo dell'art. 127-*quater* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 127-*quater (Maggiorazione del dividendo)*. — 1. In deroga all'art. 2350, comma 1, del codice civile, gli statuti possono disporre che ciascuna azione detenuta dal medesimo azionista per un periodo continuativo indicato nello statuto, *comunque non inferiore ad un anno o al minor periodo intercorrente tra due date consecutive di pagamento del dividendo annuale*, attribuisca il diritto ad una maggiorazione non superiore al 10 per cento del dividendo distribuito alle altre azioni. Gli statuti possono subordinare l'assegnazione della maggiorazione a condizioni ulteriori. Il beneficio può estendersi anche alle azioni assegnate ai sensi dell'art. 2442 del codice civile a un azionista che abbia diritto alla maggiorazione indicata nel primo periodo.

2. Qualora il medesimo soggetto, durante la maturazione del periodo indicato nel comma 1, *abbia detenuto*, direttamente, o indirettamente per il tramite di fiduciari, di società controllate o per interposta persona, una partecipazione superiore allo 0,5 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto, la maggiorazione può essere attribuita solo per le azioni che rappresentino complessivamente tale partecipazione massima. La maggiorazione non può altresì essere attribuita alle azioni detenute da chi durante il suddetto periodo abbia *esercitato, anche temporaneamente, un'influenza dominante, individuale o congiunta con altri soci tramite un patto parasociale previsto dall'art. 122, ovvero un'influenza notevole sulla società*. In ogni caso la maggiorazione non può essere attribuita alle azioni che durante il periodo indicato nel comma 1 siano state conferite, anche temporaneamente, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 che nel medesimo periodo o parte di esso abbia avuto ad oggetto una partecipazione complessiva superiore a quella indicata nell'art. 106, comma 1.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la perdita dei benefici previsti nel comma 1. I benefici sono conservati in caso di successione universale, nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni. In caso di fusione o scissione della società che abbia emesso le azioni indicate nel comma 1, i benefici si trasferiscono sulle azioni emesse dalle società risultanti, ferma l'applicazione del comma 2 con riferimento a tali società.

4. Le azioni a cui si applicano i benefici indicati nel comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'art. 2348 del codice civile.

4-bis. *Colui che ha ottenuto l'assegnazione della maggiorazione dichiara, su richiesta della società, l'insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 2 ed esibisce la certificazione prevista dall'art. 83*-quinquies *attestante la durata della detenzione delle azioni per le quali è richiesto il beneficio nonché le attestazioni relative alla sussistenza delle eventuali ulteriori condizioni alle quali lo statuto subordina l'assegnazione del beneficio.*

4-ter. *La deliberazione di modifica dello statuto prevista al comma 1 non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.*».

— Il testo dell'art. 135 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 135 *(Percentuali di capitale)*. — 1. Per le società cooperative le percentuali di capitale individuate nel codice civile *e nel presente decreto* per l'esercizio di diritti da parte dei soci sono rapportate al numero complessivo dei soci stessi.».

— Il testo dell'art. 135-*novies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 135-*novies (Rappresentanza nell'assemblea)*. — 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare *uno o più* sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies*.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'art. 83-*sexies* agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'art. 135-*decies, comma 3*, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. *La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega*.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile. *In deroga all'art. 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.*».

— Il testo dell'art. 135-*decies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 135-*decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*. — 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. *Non si applica l'art. 1711, secondo comma, del codice civile*.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa *ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole*;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*;

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*;

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*;

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.».

— Il testo dell'art. 135-*undecies* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 135-*undecies (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*. — 1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente *la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,* una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. *Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.*

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna *delle condizioni indicate* all'art. 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.».

— Il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 136 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, *compreso l'emittente,* o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.».

— Il testo dell'art. 137 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 137 *(Disposizioni generali)*. — 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. *Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.*».

— Il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 144 *(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)*. — 1. La *Consob* stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;

b) *le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;*

c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;

b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3.

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.».

— Il testo dell'art. 146 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 146 *(Assemblea speciale)*. — 1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;

d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;

e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

2. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio, *ovvero dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione,* entro sessanta giorni dall'emissione o dalla conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria.

2-*bis*. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo *da parte del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione* l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o, nel caso di richiesta da parte degli azionisti ai sensi del comma precedente, dal comitato per il controllo sulla gestione.

3. In deroga all'art. 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere *b)* e *d)*, delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; *in terza o unica convocazione* l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'art. 2416 del codice civile.».

— Il testo dell'art. 147-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 147-*ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)*. — 1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

1-*bis*. *Le liste sono depositate presso l'emittente, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società,* entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea *convocata per* deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista dal comma 1 è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente.

1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.

2.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 2409-*septiesdecies* del codice civile, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per un numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il componente espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4. In aggiunta a quanto disposto dal comma 3, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'art. 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.».

— Il testo dell'art. 154-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 154-*ter (Relazioni finanziarie)*. — 1. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'art. 154-*bis*, comma 5. Nelle ipotesi previste dall'art. 2409-*terdecies*, secondo comma, del codice civile, in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonché la relazione indicata nell'art. 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine*.

1-*bis*. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea *convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile,* intercorrono non meno di ventuno giorni.

1-*ter*. In deroga all'art. 2429, primo comma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'art. 154-*bis*, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine.

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, un resoconto intermedio di gestione che fornisce:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) un'illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate.

6. La Consob, in conformità alla disciplina comunitaria, stabilisce con regolamento:

a) le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1, 2 e 5;

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria semestrale;

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.».

— Il testo dell'art. 158 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 158 *(Proposte di aumento di capitale)*. — 1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'art. 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle.

2. La relazione degli amministratori e il parere del revisore legale o della società di revisione legale sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

3. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione del revisore legale o della società di revisione legale prevista dall'art. 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile.

*3-*bis*. La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ai sensi dell'art. 2343 del codice civile ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-*ter*, terzo comma, del codice civile, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità previste all'art. 125-*ter*, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e finché questa non abbia deliberato.*

4.

5.».

Note all'art. 4:

— Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 novembre 1998, n. 437 (Regolamento recante norme per la disciplina dei termini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1998, n. 295.

12G0111

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Rio Marina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rio Marina (Livorno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su nove assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rio Marina (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Girolamo Bonfissuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rio Marina (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnale da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 aprile 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Livorno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 maggio 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rio Marina (Livorno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Girolamo Bonfissuto.

Roma, 8 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A07305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceresara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ceresara (Mantova);

Considerato altresì che, in data 29 aprile 2012, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ceresara (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ceresara (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enzo Fozzato.

Il citato amministratore, in data 29 aprile 2012, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceresara (Mantova).

Roma, 12 giugno 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A07306

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2012.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2012

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2011, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2012, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che, ad oggi, a seguito delle difficoltà incontrate per il reperimento delle risorse necessarie per il contrasto dell'emergenza in rassegna, non è stato possibile adottare la conseguente ordinanza;

Ravvisata la necessità di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di avviare i necessari interventi di carattere straordinario ed urgente finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo ed al ripristino dei luoghi interessati dai suddetti eventi;

Considerato che si sono resi disponibili 15 milioni di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, così come incrementato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 7 maggio 2012 con cui il Presidente della regione Siciliana, in prossimità dell'adozione del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», ha chiesto una proroga dello stato di emergenza;

Considerato che l'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, consente di prorogare lo stato di emergenza, di regola, per non più di quaranta giorni;

Considerato che per lo stato d'emergenza in questione si rende necessario un maggior lasso temporale per assicurare l'espletamento degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato per sessanta giorni lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2011 nel territorio della provincia di Messina.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Presidente: MONTI

12A07407

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da euro 20 della Serie «Flora nell'Arte» - Medioevo, versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7226 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da euro 20 della Serie "Flora nell'Arte" -Medioevo, millesimo 2012, nella versione proof,

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da euro 20, della Serie "Flora nell'Arte" - Medioevo, millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 7226 del 30 gennaio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 9 luglio 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'oro da euro 20, della Serie "Flora nell'Arte" - Medioevo, millesimo 2012, è stabilito in euro 30.000,00, pari a 1.500 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 9 gennaio 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento intemet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 200 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 100 unità, con l'opzione per ulteriori 100 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1a 100 unità euro 366,00

da 101 a 200 unità euro 358,68

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07279

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana (1862-2012)», versione fior di conio, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7229 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del "150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana", millesimo 2012, nella versione fior di conio;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5 celebrative del "150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana", millesimo 2012, nella versione fior di conio, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 7229 del 30 gennaio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 9 luglio 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5 celebrative del "150° Anniversario dell'Unificazione Monetaria Italiana", millesimo 2012, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 9 gennaio 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 43,50

da 501 unità euro 42,63

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07280

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 7228 del 30 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 7228 del 30 gennaio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 3 settembre 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 celebrative del «300° Anniversario della nascita di Francesco Guardi (1712-2012)», millesimo 2012, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 4 marzo 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

direttamente presso l'Agenzia di vendita «Spazio Verdi» di piazza Giuseppe Verdi, 1 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - via Salaria, 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 64,00;

da 501 unità euro 62.72.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita I.V.A. per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07281

DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica concordati in sede europea, le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernenti il Patto di stabilità interno per gli enti locali e per le regioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo *A)*;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-*bis* concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalità di attuazione dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilità;

Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Sono oggetto della disciplina del presente decreto i crediti vantati nei confronti degli enti di cui al comma 1 ad eccezione dei:

a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima

del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

3. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

4. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

1. I pagamenti correnti e in conto capitale delle regioni e i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi programmati di finanza pubblica.

2. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno il certificato può essere emesso senza data, selezionando l'opzione nell'apposito modello di cui all'allegato 2.

3. Per i certificati ai quali non viene apposta la data ai sensi del comma 2, la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 3.

Procedimento di certificazione nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica di cui all'art. 4, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'amministrazione debitrice, nel termine di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, decorrente dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale.

3. La certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne dà atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

5. Laddove previsto, il versamento di cui all'art. 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della certificazione.

6. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice. Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

7. Ove l'importo certificato venga in parte utilizzato dal creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto ministeriale di attuazione, l'importo del credito da utilizzare in compensazione è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

8. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

9. Le amministrazioni curano l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.

Art. 4.

Procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.

2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del precedente art. 3.

5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.

6. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.

8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Commissario ad acta - certificazione ordinaria

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzando l'allegato 1-*bis*, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.

2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un Commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'amministrazione debitrice o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario ad acta opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso gli Uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il Commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-*bis*, in forme compatibili ai i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione alla regione o all'ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Commissario ad acta - certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 3, comma 2 del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istan-

za di nomina di un commissario ad acta agli uffici di cui all'art. 5, comma 1, utilizzando l'allegato 1-*bis*, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata alla regione o all'ente debitore.

2. Il Direttore del competente ufficio di cui al comma 1, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della seconda istanza, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dalla regione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di Commissario ad acta è conferito prioritariamente a un dirigente o un funzionario dell'Ente debitore o, in subordine, della competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo o, infine, del relativo ufficio, anche territoriale, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario opera in qualità di pubblico ufficiale e può svolgere presso l'ente debitore ogni attività funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il Commissario provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema conforme all'allegato 2-*bis*, entro i successivi 50 giorni dalla nomina, in forme compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno, ovvero, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, con i saldi programmati di finanza pubblica, e ne dà contestuale comunicazione all'ente debitore.

6. Le attività previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Accettazione preventiva della cessione del credito da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Art. 8.

Monitoraggio

1. L'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche ai fini dell'implementazione della Banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e Dipartimento del tesoro, l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 3, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. Tale comunicazione non è necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica.

2. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all'Unione delle province italiane (UPI).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro: MONTI

12A07402

DECRETO 25 giugno 2012.

Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 31, comma 1-*bis*, in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo" il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente "Riordino del Servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l’art. 3, recante “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l’art. 10, in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 9, comma 3-*bis* in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”;

Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e, in particolare, l’art. 35 in materia di “Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica”;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 maggio 2012 in attuazione del citato art. 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1.

Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero per entrate spettanti all’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di cui all’art. 2. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tale compensazione può essere estesa ad altre entrate riscosse mediante ruolo.

2. Il pagamento di cui al comma 1 è ammesso anche per gli oneri accessori, per gli aggi e le spese a favore dell’agente della riscossione ed è applicabile, inoltre, per le imposte la cui riscossione è affidata all’agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2.

Acquisizione della certificazione

1. Per esercitare la compensazione di cui all’art. 1, il titolare del credito acquisisce la certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, utilizzabile a tale fine in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 3.

Compensazione dei crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, in presenza della certificazione prevista dall’art. 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Per enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 1, si intendono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

Art. 4.

Compensazione del credito ceduto

1. Il titolare del credito, acquisita la certificazione di cui all'art. 2, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme di cui all'art. 1 e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto, contestualmente, ad indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. In caso di mancata indicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. L'agente della riscossione, trattiene l'originale della certificazione di cui all'art. 2, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità di tale certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta dell'agente della riscossione, l'Amministrazione debitrice è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, l'esito della verifica all'agente della riscossione che informa il titolare del credito.

4. In caso di esito positivo della verifica, il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione e il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso lo sportello del competente agente della riscossione. L'importo del credito utilizzato in compensazione pere il pagamento delle somme iscritto a ruolo è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione é accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione. L'agente della riscossione comunica all'ente debitore e all'ente impositore entro i cinque giorni lavorativi successivi l'avvenuta compensazione tramite posta elettronica certificata o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. L'agente della riscossione comunica mensilmente, entro il decimo giorno di ciascun mese, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare delle compensazioni effettuate con l'indicazione del tributo nonché degli oneri accessori, degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione oggetto di compensazione.

6. L'estinzione del debito per compensazione non comporta oneri di riversamento in capo all'agente della riscossione.

7. Restano in ogni caso dovuti gli eventuali interessi di mora e l'aggio, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, maturati dal momento della quantificazione del debito, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, fino alla data di estinzione del debito.

Art. 5.

Riscossione nei confronti dell'amministrazione debitrice

1. L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione di cui all'art. 2, utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa, Il mancato pagamento alla predetta scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2012

Il Ministro: MONTI

Allegato 1

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Da indirizzare a:
Amministrazione: ________________________________
Indirizzo: ________________________________
CAP, Città, Provincia: ____________________________

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale________________________________

Cognome e Nome del titolare________________________________

Luogo di nascita ______________________

Data di nascita ______________________

Indirizzo di residenza ________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA________________________________

Riferimenti telefonici________________________________

Indirizzo E-mail________________________________

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale________________________________

Sede legale ________________________________

Codice Fiscale/Partita IVA________________________________

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese________________________________

Riferimenti telefonici________________________________

Indirizzo E-mail________________________________

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome ________________________________

Luogo di nascita______________________Data di nascita ______________________

Riferimenti telefonici________________________________

Indirizzo E-mail________________________________

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione________________________________

Codice Fiscale________________________________

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) ______________________________________

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabile)

☐ Fattura n. _____________ in data___________ di importo __________________________

☐ Parcella n. _____________ in data ___________ di importo __________________________

☐ Altro (specificare) _______________n. ________ in data ________ di importo____________

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

____

____

____

In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l'opzione applicabile):

☐ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro: _________________

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Luogo e Data ______________________________

Firma del creditore o del rappresentante legale ______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo e Data ______________________________

Firma del creditore o del rappresentante legale ______________________________

Allegato 1 bis

ISTANZA PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3BIS DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Da indirizzare a:
Amministrazione: ______________________________
Indirizzo: ____
CAP, Città, Provincia: ______________________________

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale____

Cognome e Nome del titolare____

Luogo di nascita ________________________

Data di nascita __________________________

Indirizzo di residenza ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

Riferimenti telefonici____

Indirizzo E-mail____

☐ **SOCIETA'**

Denominazione/Ragione Sociale____

Sede legale ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese________________________________

Riferimenti telefonici____

Indirizzo E-mail____

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Cognome e Nome ____

Luogo di nascita________________________Data di nascita ___________________

Riferimenti telefonici____

Indirizzo E-mail____

2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione____

Codice Fiscale____

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) ______________________________

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabile)

□ Fattura n. ____________ in data__________ di importo ______________________

□ Parcella n. ____________ in data __________ di importo ______________________

□ Altro (specificare) ______________n. ________ in data ________ di importo__________

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

____

____

____

In relazione al credito sopra indicato, il sottoscritto chiede la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né a cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

Il sottoscritto dichiara che (contrassegnare l'opzione applicabile):

□ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro: ______________

☐ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Luogo e Data ______________________________

Firma del creditore e del rappresentante legale ______________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo e Data ______________________________

Firma del creditore e del rappresentante legale ______________________________

Allegato 2

Da redigere su carta intestata

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore_______________________________________

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)

□ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale____

Cognome e Nome del titolare____

Luogo di nascita_________________________Data di nascita ___________________________

Indirizzo di residenza ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

□ SOCIETA'

Denominazione/Ragione Sociale____

Sede legale ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) ___________________________

Data ed altri Estremi del contratto ____

____

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti_____________________________________

____

____

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _________

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602[1], secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

□ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

□ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro ________________

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

□ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

□ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

____

□ può essere certificato per un ammontare pari a__________ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

____

□ può essere certificato per un ammontare pari a__________euro, al netto di un importo pari a __________euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente[2]:

____

____

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

□ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n. / intervento n / conto n..[3] ______________________________ della seguente categoria economica/voce del bilancio____

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme iscritte a ruolo relativamente alle quali il creditore dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

[3] Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio del SSN

□ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n. / intervento n/ conto n [2] ________________________________ della seguente categoria economica/voce del bilancio ____

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

- l'importo del credito è pari a euro ________ e

□ sarà pagato in data ____________ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

□ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni)

B. Per le spese in conto capitale:

- l'importo del credito è pari a euro ________ e

□ sarà pagato in data ____________ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

□ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni e gli Enti locali)

SI RISCONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

□ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

□ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro ____________________

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo e Data____________________________

Firma (con indicazione della qualifica ricoperta nell'amministrazione)____________________________

Allegato 2 bis

Intestazione del Commissario ad acta

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Al creditore richiedente_______________________________________

e, p.c. all'amministrazione debitrice________________________________

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore_______________________________

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ **DITTA INDIVIDUALE**

Denominazione/Ragione Sociale____

Cognome e Nome del titolare____

Luogo di nascita______________________Data di nascita ______________________

Indirizzo di residenza ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

☐ SOCIETA'

Denominazione/Ragione Sociale____

Sede legale ____

Codice Fiscale/Partita IVA____

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) _______________________

Data ed altri Estremi del contratto ____

____

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti______________________________

____

____

3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) ________

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Visto il provvedimento di nomina a Commissario ad acta in data __________

Visti gli atti d'ufficio dell'amministrazione debitrice;

Eseguiti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari presso gli uffici dell'amministrazione debitrice;

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602[1], secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

□ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;

□ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro __________________

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

□ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;

□ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

____

□ può essere certificato per un ammontare pari a__________ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

____

____

□ può essere certificato per un ammontare pari a__________ euro, al netto di un importo pari a __________euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente[2]:

____

____

[1] Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

[2] Tra i debiti dell'istante non rientrano le somme iscritte a ruolo relativamente alle quali il creditore dichiari nell'istanza di certificazione l'intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

□ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n. / intervento n / conto n..[3] ________________________________ della seguente categoria economica/voce del bilancio____

□ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n. / intervento n/ conto n[2] ________________________________ della seguente categoria economica/voce del bilancio ____

SI CERTIFICA CHE

A. Per le spese di natura corrente:

- l'importo del credito è pari a euro ________ e

□ sarà pagato in data ____________(tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

□ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni)

B. Per le spese in conto capitale:

- l'importo del credito è pari a euro ________ e

□ sarà pagato in data ____________(tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione), ovvero

□ non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del Patto di Stabilità Interno (per le Regioni e gli Enti locali)

SI RISCONTRA che il creditore istante (contrassegnare le opzioni applicabili):

□ non intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

□ intende utilizzare il credito in compensazione con somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un importo pari a Euro ____________________

L'importo del credito utilizzato in compensazione per il pagamento delle somme iscritte a ruolo va annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'agente della riscossione. Il credito residuo può essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione.

---

[3]Capitolo di spesa per le regioni, intervento per gli enti locali, conto per gli enti del Servizio del SSN

SI ATTESTA che la regione o l'ente debitore ha accettato la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'art. 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo e Data______________________________

Firma del Commissario ad acta _______________________________

Allegato 3

Luogo, data

Da inviare al commissario ad acta

Prot. Nr.

e, p.c. all'ente debitore
al creditore

Allegati:

OGGETTO: Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Vista l'allegata istanza presentata in data .... da .... ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n................del.................., di attuazione all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Vista l'allegata istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;

Verificato presso la regione o l'ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;

Considerato dover provvedere a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del richiamato decreto ministeriale in relazione alla suddetta istanza per la nomina di un commissario ad acta;

In relazione al credito oggetto delle allegate istanze, la S.V. è nominata commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

Il Direttore dell'ufficio

12A07403

DECRETO 22 giugno 2012.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Ferrara», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2011 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14733 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2012, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Ferrara", millesimo 2012, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Ferrara", millesimo 2012, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 14733 del 22 febbraio 2012, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 30 ottobre 2012.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Ferrara", millesimo 2012, è stabilito in euro 70.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 30 aprile 2013, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

- direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - ROMA, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

- direttamente presso l'Agenzia di Vendita "Spazio Verdi" di Piazza Giuseppe Verdi 1 - ROMA, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 1.000,00;

- mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 ROMA;

- tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

- mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

- a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità - euro 64,00

da 501 unità - euro 62,72

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'Economia e delle Finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di "cauta custodia", i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07274

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 giugno 2012.

Riconoscimento, al sig. Streidl Alexander Dieter, di titolo di studio estero valido in Italia per l'iscrizione al registro e l'esercizio di «revisore contabile».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che stabilisce che la revisione legale dei conti è effettuata esclusivamente dai revisori legali abilitati dallo Stato membro che impone la revisione legale;

Vista l'istanza del Sig. Streidl Alexander Dieter, cittadino tedesco, nato a Deggendorf il 30 giugno 1966, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "di "Wirtschaftsprufer" rilasciato in Germania dal Ministero dell'Economia, Traffico e Tecnologia il 3 marzo 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della attività professionale di "revisore contabile" in Italia;

Considerato che il richiedente è in possesso del "Diplom-Kaufmann" in economia aziendale conseguito nel 1992 presso l'Università di Passau;

Preso atto che il sig. Streidl è in possesso del titolo professionale di "stuerberater" (commercialista) dal 1996 e del titolo professionale di "Wirtschaftsprufer" (revisore contabile) rilasciato - a seguito di esame - dal Ministero dell'Economia, Traffico e Tecnologia il 3 marzo 1998 e che è quindi iscritto all'ordine dei revisori contabili in Germania;

Considerata la vasta esperienza professionale maturata nel settore della revisione contabile; viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 28 maggio 2012;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della attività professionale di revisore contabile e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Streidl Alexander Dieter, cittadino tedesco, nato a Deggendorf il 30 giugno 1966, è riconosciuto titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "revisori contabili" e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un'unica prova d'esame - scritta e orale - volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile; 2) diritto commerciale; 3) diritto fallimentare; 4) diritto tributario; 5) diritto del lavoro e previdenza sociale; 6) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 15 giugno 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A07278

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2012.

Attuazione della decisione della Commissione europea n. 2010/72/UE dell'8 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinate sostanze attive negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, e conseguente revoca dell'autorizzazione di alcuni presidi medico-chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

Vista la decisione della Commissione europea n. 2010/72/CE dell'8 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 9 febbraio 2010, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, dovuta al fatto che per alcune combinazioni sostanze/tipi di prodotto incluse nel programma di revisione tutti i partecipanti si sono ritirati, oppure lo Stato membro designato relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all'art. 9 e all'art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007;

Considerato che, in attuazione della citata decisione della Commissione, gli Stati membri non possono più rilasciare autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica n. 392/1998 per i prodotti coinvolti dalla decisione medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati dalla decisione medesima;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze ed i tipi di prodotto riportati nell'allegato al presente decreto non sono inclusi negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai prodotti che rientrano nelle definizioni dei 23 tipi di prodotti di cui all'allegato IV del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174.

Art. 2.

1. Non possono essere presentate nuove domande per l'autorizzazione all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1 e sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio già rilasciate per i presidi medico-chirurgici contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1.

2. Le confezioni dei presidi medico-chirurgici di cui al comma 1, devono essere ritirate sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita e non possono più essere vendute o cedute al consumatore finale.

Art. 3.

1. I prodotti attualmente soggetti a regime di libera vendita, contenenti le sostanze e appartenenti ai tipi di prodotto di cui all'art. 1, non possono essere più immessi sul mercato ne' vi possono essere più mantenuti.

Art. 4.

1. Sono consentite, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, le operazioni di trasferimento e magazzinaggio per la spedizione fuori dal territorio comunitario nonché il trasferimento e il magazzinaggio ai fini della eliminazione dei prodotti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 5.

1. I Nuclei dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) sono incaricati di vigilare sull'esatta applicazione del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici oggetto del presente provvedimento di revoca e della commercializzazione dei prodotti di libera vendita.

Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: MARLETTA

ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato (2-)]-rame		312600-89-8	11
1-ossido di cicloesilidrossidiazee, sale di potassio		66603-10-9	11
Acido perossiottanoico		33734-57-5	11
Acido perossiottanoico		33734-57-5	12
Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-kO)diazenioato (2-)]-rame		312600-89-8	12
Bronopol	200-143-0	52-51-7	7
Bronopol	200-143-0	52-51-7	10
Clorocresolo	200-431-6	59-50-7	10
Acido formico	200-579-1	64-18-6	9
Acido benzoico	200-618-2	65-85-0	11
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	9
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	10
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	11
Propan-2-olo	200-661-7	67-63-0	12
Etilene (ossido di)	200-849-9	75-21-8	20
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	7
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	9
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	10
2-cloroacetammide	201-174-2	79-07-2	11
Acido glicolico	201-180-5	79-14-1	12
Acido L-(+)-lattico	201-196-2	79-33-4	20
Simclosene	201-782-8	87-90-1	7
Simclosene	201-782-8	87-90-1	9
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	7
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	9
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	10
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	11
Diclorofene	202-567-1	97-23-4	12
Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	7
Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	9
Acido esa-2,4-dienoico/Acido sorbico	203-768-7	110-44-1	10

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Glutarale	203-856-5	111-30-8	7
Glutarale	203-856-5	111-30-8	9
Glutarale	203-856-5	111-30-8	10
Glutarale	203-856-5	111-30-8	22
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6	7
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6	10
2-fenossietanolo	204-589-7	122-99-6	11
Cetilpiridinio cloruro	204-593-9	123-03-5	6
Cetilpiridinio cloruro	204-593-9	123-03-5	7
Cetilpiridinio cloruro	204-593-9	123-03-5	9
Cetilpiridinio cloruro	204-593-9	123-03-5	20
Biossido di carbonio	204-696-9	124-38-9	15
Biossido di carbonio	204-696-9	124-38-9	20
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	11
Nitrometilidintrimetanolo	204-769-5	126-11-4	12
Sodio tosil clorammide	204-854-7	127-65-1	9
Sodio tosil clorammide	204-854-7	127-65-1	10
Dimetilditiocarbammato di potassio	204-875-1	128-03-0	10
Dimetilditiocarbammato di sodio	204-876-7	128-04-1	10
Captano	205-087-0	133-06-2	7
Captano	205-087-0	133-06-2	9
Captano	205-087-0	133-06-2	10
N-(triclorometiltio)ftalimmide/Folpet	205-088-6	133-07-3	10
N,N-dietil-m-toluammide	205-149-7	134-62-3	22
Thiram	205-286-2	137-26-8	7
Thiram	205-286-2	137-26-8	10
Thiram	205-286-2	137-26-8	11
Thiram	205-286-2	137-26-8	12
Ziram	205-288-3	137-30-4	7
Ziram	205-288-3	137-30-4	9
Ziram	205-288-3	137-30-4	10
Ziram	205-288-3	137-30-4	11
Ziram	205-288-3	137-30-4	12
Metilditiocarbammato di potassio	205-292-5	137-41-7	9
Metilditiocarbammato di potassio	205-292-5	137-41-7	11
Metilditiocarbammato di potassio	205-292-5	137-41-7	12
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	12

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Metam-sodio	205-293-0	137-42-8	20
Cianoditiocarbammato di disodio	205-346-8	138-93-2	9
Cianoditiocarbammato di disodio	205-346-8	138-93-2	11
Cianoditiocarbammato di disodio	205-346-8	138-93-2	12
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	9
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	11
1,3-bis(idrossimetil)urea	205-444-0	140-95-4	12
Nabam	205-547-0	142-59-6	9
Nabam	205-547-0	142-59-6	10
Nabam	205-547-0	142-59-6	11
Nabam	205-547-0	142-59-6	12
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	11
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	12
Tiabendazolo	205-725-8	148-79-8	20
Dazomet	208-576-7	533-74-4	7
Dazomet	208-576-7	533-74-4	9
Dazomet	208-576-7	533-74-4	10
Dazomet	208-576-7	533-74-4	11
Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/Tolilfluanide	211-986-9	731-27-1	10
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	9
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	10
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	11
Idrossil-2-piridone	212-506-0	822-89-9	12
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	212-579-9	828-00-2	11
Acetato di 2,6-dimetil-1,3-diossan-4-ile	212-579-9	828-00-2	12
Diclofluanide	214-118-7	1085-98-9	10
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5	9
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5	11
4,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one	214-754-5	1192-52-5	12
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3	7
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3	9
Solfuro di zinco	215-251-3	1314-98-3	10
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	7
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	9
Tetraborato di disodio, anidro	215-540-4	1330-43-4	10

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Alcole 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	7
Alcole 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	9
Alcole 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	10
Alcole 2,4-diclorobenzilico	217-210-5	1777-82-8	12
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6	7
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6	9
Clorotalonil	217-588-1	1897-45-6	10
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	7
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	9
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	10
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	11
Fluometuron	218-500-4	2164-17-2	12
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina	219-145-8	2372-82-9	9
N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina	219-145-8	2372-82-9	10
2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide]	219-768-5	2527-58-4	7
2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide]	219-768-5	2527-58-4	9
2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide]	219-768-5	2527-58-4	12
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	220-120-9	2634-33-5	7
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	220-120-9	2634-33-5	10
1,2-benzisotiazol-3(2H)-one	220-120-9	2634-33-5	22
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	7
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	9
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	10
2-metil-2H-isotiazol-3-one	220-239-6	2682-20-4	22
Dicloroisocianurato di sodio, diidrato	220-767-7	51580-86-0	9
Troclosene sodico	220-767-7	2893-78-9	9
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	9
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	10
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	11
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	12
Bis(triclorometil)solfone	221-310-4	3064-70-8	22
(Etilendiossi)dimetanolo	222-720-6	3586-55-8	9
Dipiritione	223-024-5	3696-28-4	9
2,4,6-triclorofenolato di sodio	223-246-2	3784-03-0	9
1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio	223-296-5	3811-73-2	11

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
1-ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio	223-296-5	3811-73-2	12
3-cloroalliloclonuro di metenamina	223-805-0	4080-31-3	9
2,2',2"-(esaidro-1,3,5-triazin 1,3,5-triil)trietanolo	225-208-0	4719-04-4	9
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione	226-408-0	5395-50-6	9
Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dione	226-408-0	5395-50-6	10
N, N'-metilenbismorfolina	227-062-3	5625-90-1	9
N, N'-metilenbismorfolina	227-062-3	5625-90-1	11
Terbutilazina	227-637-9	5915-41-3	11
Terbutilazina	227-637-9	5915-41-3	12
(R)-p-menta-1,8-diene	227-813-5	5989-27-5	12
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	7
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	9
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	10
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	11
Ditiocianato di metilene	228-652-3	6317-18-6	22
1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	229-222-8	6440-58-0	11
1,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	229-222-8	6440-58-0	12
(2-bromo-2-nitrovinil)benzene	230-515-8	7166-19-0	11
(2-bromo-2-nitrovinil)benzene	230-515-8	7166-19-0	12
Cloruro di didecildimetilammonio	230-525-2	7173-51-5	7
Cloruro di didecildimetilammonio	230-525-2	7173-51-5	9
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	7
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	9
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	10
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	11
Prometrina	230-711-3	7287-19-6	12
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	9
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	11
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	12
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	20
Diossido di zolfo	231-195-2	7446-09-5	22
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	7

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	9
Diesa-2,4-dienoato di calcio	231-321-6	7492-55-9	20
Iodio	231-442-4	7553-56-2	7
Iodio	231-442-4	7553-56-2	9
Iodio	231-442-4	7553-56-2	10
Iodio	231-442-4	7553-56-2	11
Diossido di silicio, amorfo	231-545-4	7631-86-9	20
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	9
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	11
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	12
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	20
Idrogenosolfito di sodio	231-548-0	7631-90-5	22
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	7
Bromuro di sodio	231-599-9	7647-15-6	9
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	9
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	11
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	12
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	20
Disolfito di disodio	231-673-0	7681-57-4	22
7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo	231-810-4	7747-35-5	11
7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo	231-810-4	7747-35-5	12
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	9
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	11
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	12
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	20
Solfito di sodio	231-821-4	7757-83-7	22
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	11
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	12
Clorito di sodio	231-836-6	7758-19-2	20
Clorato di sodio	231-887-4	7775-09-9	11
Clorato di sodio	231-887-4	7775-09-9	12
Lignina	232-682-2	9005-53-2	7
Lignina	232-682-2	9005-53-2	9
Lignina	232-682-2	9005-53-2	10
Lignina	232-682-2	9005-53-2	11

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Lignina	232-682-2	9005-53-2	12
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	7
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	9
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	10
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	11
Acido borico	233-139-2	10043-35-3	12
Diossido di cloro	233-162-8	10049-04-4	20
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	9
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	11
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	12
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	20
Solfito di potassio	233-321-1	10117-38-1	22
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	7
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	9
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	10
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	11
Idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio	233-457-1	10187-52-7	12
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	3
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	7
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	9
2,2-dibromo-2-cianoacetammide	233-539-7	10222-01-2	10
Carbendazina	234-232-0	10605-21-7	11
Carbendazina	234-232-0	10605-21-7	12
Ottaborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	7
Ottaborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	9
Ottaborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	10
Ottaborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	11
Ottaborato di disodio tetraidrato	234-541-0	12280-03-4	12
Difosfuro di trimagnesio	235-023-7	12057-74-8	23
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	7
Bromuro di ammonio	235-183-8	12124-97-9	9
Undecaossido di zinco esaborato/Borato di zinco	235-804-2	12767-90-7	9
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	7

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	9
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	10
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	12
Dodecilguanidina, monocloridrato	237-030-0	13590-97-1	22
Cloruro di bromo	237-601-4	13863-41-7	12
(Benzilossi)metanolo	238-588-8	14548-60-8	9
(Benzilossi)metanolo	238-588-8	14548-60-8	10
(Benzilossi)metanolo	238-588-8	14548-60-8	11
Bis(1-idrossi-1H-piridin-2-tionato-O,S)rame	238-984-0	14915-37-8	9
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	7
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	9
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	10
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	11
Clorotoluron	239-592-2	15545-48-9	12
p-cloro-m-cresoloato di sodio	239-825-8	15733-22-9	10
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	9
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	11
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	12
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	20
Disolfito di dipotassio	240-795-3	16731-55-8	22
Benzoxonio cloruro	243-008-1	19379-90-9	9
p-[(diiodometil)solfonil]toluene	243-468-3	20018-09-1	12
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	7
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	10
Tiocianato di (benzotiazol-2-iltio)metile	244-445-0	21564-17-0	11
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	7
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	9
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio	246-376-1	24634-61-5	10
α, α ', α ''-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanolo	246-764-0	25254-50-6	9
2-ottil-2H-isotiazol-3-one	247-761-7	26530-20-1	12
Cloruro di dimetilottadecil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio	248-595-8	27668-52-6	10
N'-terz-butil-N-ciclopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina	248-872-3	28159-98-0	9
Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione	251-171-5	32718-18-6	9

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	9
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	11
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Isoproturon	251-835-4	34123-59-6	12
1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo	252-615-0	35554-44-0	20
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7	7
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7	9
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7	10
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile	252-681-0	35691-65-7	11
4,4-dimetilossazolidina	257-048-2	51200-87-4	11
alfa-ciano-3-fenossibenzil -3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/ Cipermetrina	257-842-9	52315-07-8	9
m-fenossibenzil -cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato/ Permetrina	258-067-9	52645-53-1	22
Butilcarbammato di 3-iodo-2-propinile	259-627-5	55406-53-6	11
Solfato di tetrachis(idrossimetil)fosfonio (1:2)	259-709-0	55566-30-8	9
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo/Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	10
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo/Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	12
1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo/Propiconazolo	262-104-4	60207-90-1	20
4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one	264-843-8	64359-81-5	12
3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina]/Ossazolidina	266-235-8	66204-44-2	10
Cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/ Fenpropimorph	266-719-9	67564-91-4	7
Cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/ Fenpropimorph	266-719-9	67564-91-4	9
Cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/ Fenpropimorph	266-719-9	67564-91-4	10
Cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina/ Fenpropimorph	266-719-9	67564-91-4	12
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	7
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	9
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, cloruri	269-919-4	68391-01-5	17
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1	7

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, cloruri	270-325-2	68424-85-1	9
Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3	7
Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3	9
Composti di ammonio quaternario, di-C8-10-alchildimetil, cloruri	270-331-5	68424-95-3	22
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	273-545-7	68989-01-5	11
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one 1,1-diossido (1:1)	273-545-7	68989-01-5	12
N-(idrossimetil)glicinato di sodio	274-357-8	70161-44-3	7
Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	274-778-7	70693-62-8	11
Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio	274-778-7	70693-62-8	12
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	7
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	10
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	11
Cloruro di 1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolio	274-948-0	70862-65-6	12
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8	9
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8	11
Cloruro di tributiltetradecilfosfonio	279-808-2	81741-28-8	12
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	7
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	9
Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-14-alchildimetil, cloruri	287-089-1	85409-22-9	17
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	9
Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)metil]dimetil, cloruri	287-090-7	85409-23-0	17
Urea, N,N'-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9	11
Urea, N,N'-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2-butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide	292-348-7	90604-54-9	12

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	7
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	10
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	11
Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2-idrossietil)ammino]etil]ammino]-2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni	309-206-8	100085-64-1	12
Miscuglio di: bis(2-etilesil)fosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio	404-690-8	68132-19-4	7
Miscuglio di: bis(2-etilesil)fosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio	404-690-8	68132-19-4	9
Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico	410-850-8	128275-31-0	11
Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico	410-850-8	128275-31-0	12
Complesso decaossido di tetracloro	420-970-2	92047-76-2	3
Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio	422-570-3	—	10
Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	426-020-3	51229-78-8	9
Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano	426-020-3	51229-78-8	12
Thiamethoxam	428-650-4	153719-23-4	9
5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo	429-290-0	3380-30-1	9
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina, 4-ossido	431-030-6	163269-30-5	7
3-benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro-1,4,2-ossatiazina, 4-ossido	431-030-6	163269-30-5	10
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane	432-790-1	—	11
Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/Perestane	432-790-1	—	12
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	11

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Bis(3-amminopropil)ottilammina	433-340-7	86423-37-2	12
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	7
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	10
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	11
Ammine, n-C10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Miscuglio	139734-65-9	12
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	—	10
Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS 212-222-7) e di 2-fenossipropanolo (EINECS 224-027-4)	Miscuglio	—	11
Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)	Miscuglio	55965-84-9	7
Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)	Miscuglio	55965-84-9	9
Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS 247-500-7) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS 220-239-6)	Miscuglio	55965-84-9	10
Ioduri di ammonio quaternario	Miscuglio	308074-50-2	7
Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi)/BKC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	—	7
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile/DDAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	—	7
Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6-C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)cloruri, bromuri e solfati di metile/DDAC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	—	9
Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi)/BKC	Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS	—	9
Lignosolfonato di sodio	Polimero naturale	8061-51-6	12
[1α(S*),3α]-(α)-ciano-(3-fenossifenil)metil 3-(2,2-dicloroetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclossipropancarbossilato/alfa-cipermetrina	Prodotto fitosanitario	67375-30-8	9
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	7

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	9
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	10
4-bromo-2-(-4-clorofenil)-1-(etossimetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir	Prodotto fitosanitario	122453-73-0	12
Complesso alluminio sodio silicato d'argento/Zeolite d'argento	Prodotto fitosanitario	130328-18-6	7
1,6-esanedilbis[N'-cianoguanidina](EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/ Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato)	Polimero	27083-27-8/ 32289-58-0	12
1,6-esanedilbis[N'-cianoguanidina](EINECS 240-032-4) e esametilendiammina (EINECS 204-679-6)/ Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5-bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato)	Polimero	27083-27-8/ 32289-58-0	22
N,N,N',N'-tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8	9
N,N,N',N'-tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8	11
N,N,N',N'-tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero	Polimero	31075-24-8	12
Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	9
Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	10
Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	11
Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio	Polimero	214710-34-6	12
Poli(esametilenbiguanide)	Polimero	91403-50-8	10
Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	9
Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	11
Poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale)	Polimero	94667-33-1	12

Nome	Numero CE	Numero CAS	Tipo di prodotto
Polimero di N-metilammina (EINECS 204-697-4) con (clorometil)ossirano (EINECS 203-439-8)/Cloruro di ammonio quaternario polimerico	Polimero	25988-97-0	12
Iodio povidone	Polimero	25655-41-8	7
Iodio povidone	Polimero	25655-41-8	9
Iodio povidone	Polimero	25655-41-8	10
Iodio povidone	Polimero	25655-41-8	11

12A07200

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 maggio 2012.

Modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto di merci, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 83-*bis*, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale, di cui all'art. 83-*bis*, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento, in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione, in quanto non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 3-*quater* del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, che destina ulteriori risorse a favore dell'agevolazione di nuovi progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 3 febbraio 2011, n. 27, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore di nuove iniziative per la formazione professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che destina complessivamente agli interventi a sostegno dell'autotrasporto, la somma di euro 124.000.000;

Considerato che le risorse complessivamente disponibili per interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, in virtù del combinato disposto dell'art. 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dell'art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, ammontano ad euro 368.052.697, da ripartire fra i vari programmi di intervento;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 4 luglio 2011, che ripartisce le risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto per l'esercizio finanziario 2011, rifinanziando, fra gli altri, gli interventi a favore della formazione professionale;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 210 del 25 maggio 2011, che assegna l'importo di euro 8.052.697 sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, avuto riguardo agli effetti determinatisi a causa delle nuove norme in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore;

Considerato che detto importo risulta accantonato, quale residuo di stanziamento, sul capitolo 7330, denominato «Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato»;

Visto l'art. 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che dispone l'autorizzazione della spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012, da destinare a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55, registrato dalla Corte dei conti in data 16 marzo 2012, recante ripartizione delle risorse da destinare al settore dell'autotrasporto, a valere sui fondi 2012;

Visto in particolare l'art. 1, lettera *c)*, che destina 15 milioni di euro per contributi alle imprese di autotrasporto per iniziative a favore della formazione professionale;

Considerato che, ai sensi del sopra citato decreto interministeriale, gli interventi a favore della formazione professionale sono adottati secondo le medesime procedure previste per gli interventi in atto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, a cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

Visto l'art. 28, comma 1-*ter*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e sono state cedute, a titolo gratuito, le azioni della Società stessa, al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Viste le Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, comma 1 del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, e relativi Atti aggiuntivi, nonché la Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 3 dicembre 2011, con le quali il Ministero ha affidato a RAM la gestione operativa delle istruttorie relative all'attuazione dei citati regolamenti n. 84/2009 e n. 83/2009;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto che hanno evidenziato l'opportunità di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno, contestualmente ed in unica soluzione con le iniziative da avviare a valere sui fondi 2011;

Ritenuto di non dare corso, con la fase integrativa dell'efficacia, al decreto ministeriale 9 gennaio 2012, n. 4, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, registrato dalla Corte dei conti in data 29 febbraio 2012, Reg. 2, F. 98;

Ritenuto, pertanto, preferibile definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di ulteriori progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto mediante un unico decreto ministeriale, a valere sulle risorse complessive destinate dall'art. 1, comma 1, lett. *c)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210, e dell'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55;

Decreta:

Art. 1.

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Le risorse destinate all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale, specifica o generale nel settore dell'autotrasporto, di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 23.052.697, per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 maggio 2011, n. 210 e dell'art. 1, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 febbraio 2012, n. 55.

2. Soggetti destinatari della presente misura incentivante, e quindi delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 novembre 2009.

4. L'attività formativa è finanziabile esclusivamente se relativa ad operazioni poste in essere successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 4.

5. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente decreto, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 2.

Termini di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda, per accedere ai contributi di cui al presente decreto le imprese di autotrasporto di merci aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis* del codice civile, ed iscritte nell'apposita sezione del predetto albo, relativamente ai progetti di formazione, specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le domande devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modello che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Il timbro apposto dall'ufficio postale accettante fa fede circa il rispetto dei termini di cui al periodo precedente.

3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il soggetto o i soggetti attuatori delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83.

4. L'impresa richiedente può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.

Art. 3.

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria e di gestione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).

2. Qualora, in esito ad un primo esame, esigenze istruttorie lo richiedano, la società R.A.M. S.p.a., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita i soggetti che hanno presentato la domanda ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni.

3. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvede a valutare gli esiti dell'attività istruttoria compiuta dalla Società RAM, e, qualora sussistano i requisiti previsti nel presente decreto, approva i progetti di formazione presentati e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alle imprese richiedenti, entro i successivi sessanta giorni.

Tale comunicazione è dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della Commissione stessa. La Commissione valuta anche l'attività di R.A.M. S.p.a., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.

4. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, data entro la quale dovrà anche essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata. A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

1. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;

2. Copia degli attestati rilasciati ai partecipanti;

3. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la piena idoneità didattica dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;

4. Programmi di studio concernenti le materie oggetto dei corsi;

5. Calendario dei corsi;

6. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.

5. La Commissione di valutazione, avvalendosi della Società RAM, esaminata la documentazione presentata dagli enti di formazione ai sensi del precedente comma 3, provvede a determinare l'entità del contributo, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo, e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti.

L'importo riconosciuto a favore dei beneficiari dei contributi per la formazione viene erogato, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 5, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modello che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).

Art. 4.

Verifiche, controlli e revoca dai contributi

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità - si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, anche durante la loro effettuazione, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa. In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 9 gennaio 2012, n. 4, recante le modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale a valere sulle risorse destinate al settore dell'autotrasporto per l'esercizio finanziario 2011, è ritirato, per effetto di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del decreto ritirato sono, in quanto compatibili, trasfuse nel presente decreto.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2012

p. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
il vice Ministro
CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare registro n. 6, foglio n. 206.

ALLEGATO *1*

Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano, entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83
(incentivi a favore della formazione professionale)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

1. Dati del richiedente (nel caso di progetto formativo interaziendale i dati si riferiscono all'ente formativo)

Il sottoscritto ____

nato a ____________________________________ (Prov. _______)

in data ____/ ____ / ______ e residente in ______________________

(Prov. _______) Via ________________________________ n. _______

c.a.p. __________________ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

2. Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di

____

dell'Impresa di autotrasporto ____________________________________

con sede in ________________________________ (Prov. _______)

Via ______________________________ n. ________ c.a.p. __________________

recapito telefonico ________ / ____________________ Fax. ________ /______________________

e-mail (se disponibile) ________________________________ iscritta all'Albo degli autotrasportatori

di cose per conto di terzi della Provincia di ______________________________

al num. _______________________ dal ____/ ____ / ______ alla data odierna;

partita IVA □□□□□□□□□□□ Cod. Fisc. □□□□□□□□□□□□□□□□

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________ con num. __________________________

dal ____/ ____ / _____ codice attività ____________________________

ovvero:

3. Dati dell'organismo delegato (art. 2, comma 4 del decreto ministeriale)

il sig. ______________________________, nella qualità di responsabile dell'Ente formativo ____,è autorizzato alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.

Coordinate bancarie del soggetto cui erogare il contributo

codice ABI □□□□□ codice CAB □□□□□

codice IBAN □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□

CHIEDE

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

-che giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

-di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi (art. 4, comma 1);

-di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente alla data di presentazione della presente domanda, anche se avviati antecedentemente a detta data (art. 1, comma 4);

-di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, di seguito specificate, per le quali prevede di sostenere i seguenti costi:

Progetto di formazione	Costi previsti
Formazione generale (intensità d'aiuto pari al 60% dei costi ammissibili) Formazione specifica (intensità d'aiuto pari al 25% dei costi ammissibili)	a. Costi del personale docente b. Spese di trasferta c. Materiali e forniture con attinenza al progetto d. Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e. costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata; f. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Che la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili[1] ☐

Che l'iniziativa di formazione concerne una piccola ☐ o media impresa☐
nel caso intenda avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI, occorre allegare una dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

Che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa, le finalità perseguite con il progetto formativo, che le modalità di svolgimento dei corsi risultano dalla allegata relazione .

Che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta accreditato presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ____

che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore:

[1] barrare la casella che interessa

☐ risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

☐ costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto.

In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l'ente di formazione accreditato presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

A tal fine, allega:

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa;
3. calendario del corso;

SI IMPEGNA

- a produrre, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, idonea documentazione comprovante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto interministeriale, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio.
- di stipulare una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture non siano quietanzate, giusta quanto previsto dall'art. 3, comma 4.
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti) .

firma del legale rappresentante[2]
dell'impresa di autotrasporto

____

[2] Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

ALLEGATO *2*

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto______________________________________ nato a____________________
il___________ residente in____PR________
via____n.________c.a.p._____
Codice fiscale______________________________Partita IVA_______________________
Nella qualità di_____________________________dell'impresa_______________________
con sede in___________________ __via________________________ n._______ c.a.p._____
recapito telefonico____________ e-mail_________________________

DICHIARA

- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

- ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea";

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante [1]

____

[1] Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità

12A07408

DECRETO 18 giugno 2012.

Differimento della data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che prevede il passaggio alla Regione Sardegna delle funzioni in materia di continuità territoriale e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;

Visto il proprio decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2008, avente ad oggetto "Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa";

Visto il Protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;

Visto il proprio decreto n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate ed in particolare l'art. 2 e l'art. 6 con i quali è stata fissata al 25 marzo 2012 la data per l'entrata in vigore dei nuovi oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Visto il proprio decreto n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012 ed in particolare l'art. 1 con il quale è stata posticipata al 1° giugno la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate, nonché la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008;

Vista la Comunicazione della Commissione europea relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte stesse, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 10 del 12 gennaio 2012, ai sensi dell'art.16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Vista la Comunicazione della Commissione europea relativa ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte in questione, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, ai sensi dell'art.17, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella quale viene indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato che, nessun vettore comunitario ha accettato di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto n. 413 del 29 novembre 2011;

Considerato che, per quanto sopra specificato, sono state esperite le gare europee relative alle rotte interessate, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C 38 dell'11 febbraio 2012, con Comunicazione della Commissione serie C 38 dell'11 febbraio 2012 e che le stesse sono andate deserte;

Vista la nota n. 3018 del 12 aprile 2012, con la quale la Regione autonoma della Sardegna ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'Ente nazionale per l'aviazione civile che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alle gare sopra citate;

Vista la nota ministeriale n. 2517 del 24 maggio 2012, con la quale viene informata la Commissione Europea, per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea, del risultato della gara;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna prot. n. 3695 del 28 maggio 2012 concernente la richiesta di differimento del termine di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte in questione, alla data del 27 ottobre 2012 e con la quale la scrivente Regione rappresenta la necessità di approfondire l'analisi delle mutate e mutevoli condizioni di mercato che hanno condotto all'esito negativo della gara, anche procedendo ad una revisione del contenuto degli oneri ovvero ad una loro mera rimodulazione;

Considerata pertanto, la necessità di modificare gli effetti del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012 al fine di consentire la proroga dell'attuale regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008, fino alla fine della stagione aeronautica Summer 2012;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 1 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato:

«Art. 1. — Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori a partire dal 27 ottobre 2012».

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 2 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 82 del 6 aprile 2012, è così modificato:

«Art. 6. — A decorrere dalla data del 27 ottobre 2012 cessano gli effetti del decreto n. 103 del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 199 del 26 agosto 2008, avente per oggetto "Imposizione da parte dell'Italia degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Alghero – Roma Fiumicino e viceversa, Alghero – Milano Linate e viceversa, Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari – Milano Linate e viceversa, Olbia – Roma Fiumicino e viceversa, Olbia – Milano Linate e viceversa».

Art. 3.

A decorrere dal 1° giugno 2012, l'art. 3 del decreto ministeriale n. 102 del 23 marzo 2012, è così modificato: «Il paragrafo 8.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale n. 413 del 29 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 294 del 19 dicembre 2011 è così modificato:

"8.1. — Gli oneri di servizio pubblico disciplinati dalla presente imposizione diventano obbligatori alla data del 27 ottobre 2012".».

Roma, 18 giugno 2012

p. il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
il vice Ministro
CIACCIA

12A07401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 aprile 2012.

Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010 recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2010 concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Considerata la necessità di definire con urgenza la conclusione della fase istruttoria di analisi delle domande pervenute;

Considerata la pluriennale e qualificata esperienza del Soggetto Gestore, Invitalia S.p.A., nella gestione di misure agevolative e nella valutazione e monitoraggio di progetti industriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 è così modificato:

a) all'art. 8, comma 2, sono soppressi i primi due periodi;

b) all'art. 8, comma 2, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «*f)* la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con quanto previsto all'art. 4;»;

c) all'art. 8, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2»;

d) all'art. 10, comma 1, è soppresso il terzo periodo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07405

DECRETO 5 aprile 2012.

Modifica al decreto 6 agosto 2010, concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010 recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (G.U.U.E. C 90 del 11 aprile 2008);

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) FESR Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per le regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007 ed in particolare l'obiettivo operativo 4.2.1.1 «Rafforzamento del sistema produttivo (Azione 1 "Interventi finalizzati al riposizionamento competitivo del sistema produttivo")» previsto dall'Asse prioritario 2 del medesimo PON;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2010 concernente l'attivazione degli interventi in favore di investimenti finalizzati all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Considerata la necessità di definire con urgenza la conclusione della fase istruttoria di analisi delle domande pervenute;

Considerata la pluriennale e qualificata esperienza del Soggetto Gestore, Invitalia S.p.A., nella gestione di misure agevolative e nella valutazione e monitoraggio di progetti industriali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 è così modificato:

a) all'art. 8, comma 2, sono soppressi i primi due periodi;

b) all'art. 8, comma 2, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: «*f)* la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con quanto previsto all'art. 4;»;

c) all'art. 8, comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2»;

d) all'art. 10, comma 1, è soppresso il terzo periodo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2012

Il Ministro: PASSERA

12A07406

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 22 giugno 2012.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la

soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni di quest'ultimo all'INPS;

Visto anche il disposto dell'art. 43-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Visto il decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale dei beni immobili di cui agli elenchi allegati alla nota prot. 0017.24/06/2009.0009274 del medesimo ente;

Considerato che con nota del 9 maggio 2012, acquisita al protocollo dell'Agenzia del demanio al n. 15932 del 4 giugno 2012, l'Istituto nazionale previdenza sociale nel rappresentare che a seguito di successivi accertamenti erano emersi ulteriori immobili di proprietà dello stesso non ricompresi negli elenchi già trasmessi con nota prot. n. 0017.24/06/2009.0009274, ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare un nuovo decreto di individuazione ai sensi delle predette disposizioni normative;

Considerato che nella medesima nota del 9 maggio 2012 l'INPS ha attestato che i beni di cui all'allegato elenco erano beni già individuati dall'Agenzia del demanio con propri decreti direttoriali, trasferiti alla SCIP s.r.l. con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e rimasti invenduti alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito con legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale previdenza sociale i beni immobili individuati negli elenchi di cui agli allegati *A)* e *B)* facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore dell'agenzia: SCALERA

Allegato A

Città	ID Unità immobiliare	Indirizzo	Categoria catastale	DATI CATASTALI		
				Foglio	Part.lla	Sub
ROMA	005U06	VIA DEI PREFETTI 12		478	129	036
ROMA	005U07	VIA DEI PREFETTI 12		478	129	014
ROMA	006A03	VIA DEI PREFETTI 17		478	129	037
ROMA	006A91	VIA DEI PREFETTI 17		478	129	047
ROMA	006B01	VIA DEI PREFETTI 17		478	129	025
ROMA	012U06	VIA QUATTRO NOVEMBRE 152		487	052	018
ROMA	012U10	VIA QUATTRO NOVEMBRE 152		487	052	516
ROMA	012U91	VIA QUATTRO NOVEMBRE 152		487	052	013
ROMA	012Z03	VIA QUATTRO NOVEMBRE 152		487	052	504
ROMA	012Z04	VIA QUATTRO NOVEMBRE 152		487	052	505
ROMA	013X05	VIA TRE CANNELLE 15		487	052	518
ROMA	013Z01	VIA TRE CANNELLE 15		487	052	510
ROMA	013Z02	VIA TRE CANNELLE 15		487	052	511
ROMA	013Z03	VIA TRE CANNELLE 15		487	052	512
ROMA	013Z04	VIA TRE CANNELLE 15		487	052	517
ROMA	015U19	VIA S. GIROLAMO EMILIANI 8		462	036	019
ROMA	015Y01	VIA S. GIROLAMO EMILIANI 8		462	036	502
ROMA	027X02	VIA GOLAMETTO 2		398	295	515
ROMA	027Y01	VIA GOLAMETTO 2		398	260	504
ROMA	027Y02	VIA GOLAMETTO 2		398	260	505
ROMA	027Y03	VIA GOLAMETTO 2		398	260	507
ROMA	027Y04	VIA GOLAMETTO 2		398	260	509
ROMA	027Y05	VIA GOLAMETTO 2		398	260	581
ROMA	027Z14	VIA GOLAMETTO 2		398	260	518
ROMA	027Z46	VIA GOLAMETTO 2		398	260	589
ROMA	031B05	VIA GOLAMETTO 4		398	234	020
ROMA	031W08	VIA GOLAMETTO 4		398	234	041
ROMA	031W10	VIA GOLAMETTO 4		398	234	038
ROMA	031W13	VIA GOLAMETTO 4		398	234	034
ROMA	031W15	VIA GOLAMETTO 4		398	234	048
ROMA	031W16	VIA GOLAMETTO 4		398	234	501
ROMA	031W17	VIA GOLAMETTO 4		398	234	044
ROMA	031X01	VIA GOLAMETTO 4		398	234	051
ROMA	031Y02	VIA GOLAMETTO 4		398	234	042
ROMA	031Z01	VIA GOLAMETTO 4		398	234	503
ROMA	031Z06	VIA GOLAMETTO 4		398	234	508
ROMA	031Z07	VIA GOLAMETTO 4		398	234	509

ROMA	031Z09	VIA GOLAMETTO 4		398	234	511
ROMA	031Z11	VIA GOLAMETTO 4		398	234	513
ROMA	031Z12	VIA GOLAMETTO 4		398	234	514
ROMA	031Z13	VIA GOLAMETTO 4		398	234	515
ROMA	031Z19	VIA GOLAMETTO 4		398	234	521
ROMA	034A03	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	003
ROMA	034A14	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	511
ROMA	034W15	VIA ENRICO ACCINNI 63				
ROMA	034W16	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	508
ROMA	034Y04	VIA ENRICO ACCINNI 63				
ROMA	034Y01	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	509
ROMA	034Y03	VIA ENRICO ACCINNI 63				
ROMA	034332	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	063
ROMA	034W08	VIA ENRICO ACCINNI 63				
ROMA	034346	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	064
ROMA	034W09	VIA ENRICO ACCINNI 63				
ROMA	034Z05	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	529
ROMA	034Z36	VIA ENRICO ACCINNI 63		398	031	507
ROMA	037K01	VIA CASALE STROZZI 33		398	297	037
ROMA	037Y01	VIA CASALE STROZZI 33		398	297	001
ROMA	037Z21	VIA CASALE STROZZI 33		398	297	021
ROMA	037Z36	VIA CASALE STROZZI 33		398	297	514
ROMA	038402	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	505
ROMA	038A91	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	026
ROMA	038Z03	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	029
ROMA	038Z04	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	031
ROMA	038Z05	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	017
ROMA	038Z06	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	018
ROMA	038Z07	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	019
ROMA	038Z09	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	020
ROMA	038Z10	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	021
ROMA	038Z11	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	022
ROMA	038Z12	VIA VENTI SETTEMBRE 27/B		473	185	023
ROMA	041U14	VIA IN ARCIONE 71		479	233	005
ROMA	041Y01	VIA IN ARCIONE 71		479	233	510
ROMA	041Y02	VIA IN ARCIONE 71		479	233	511
ROMA	043A18	VIA CASALE STROZZI 31		398	296	512
ROMA	043K01	VIA CASALE STROZZI 31		398	296	001
ROMA	043Y01	VIA CASALE STROZZI 31		398	297	001
ROMA	043Z02	VIA CASALE STROZZI 31		398	296	519
ROMA	043Z33	VIA CASALE STROZZI 31		398	296	504
ROMA	054A05	P.LE CLODIO 32		398	295	506
ROMA	054W01	P.LE CLODIO 32		398	295	016
ROMA	054X07	P.LE CLODIO 32		398	295	516
ROMA	054X09	P.LE CLODIO 32		398	295	011
ROMA	054X14	P.LE CLODIO 32		398	295	017
ROMA	054Y01	P.LE CLODIO 32		398	295	502
ROMA	068419	VIA APPIANO 16		368	481	528
ROMA	068B02	VIA APPIANO 16		368	481	017
ROMA	068X01	VIA APPIANO 16		368	481	001

ROMA	072U01	VIA GIUSEPPE MARTUCCI 3		562	100	534
ROMA	072U06	VIA GIUSEPPE MARTUCCI 3		562	100	510
ROMA	072U12	VIA GIUSEPPE MARTUCCI 3		562	100	520
ROMA	072Z02	VIA GIUSEPPE MARTUCCI 3		562	100	503
ROMA	072Z17	VIA GIUSEPPE MARTUCCI 3		562	100	532
ROMA	080A91	VIA CORSO 509		470	011	008
ROMA	080B04	VIA CORSO 509		470	011	018
ROMA	080D03	VIA CORSO 509		470	011	004
ROMA	093A05	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	526
ROMA	093A08	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	532
ROMA	093A11	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	534
ROMA	093A13	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	536
ROMA	093A16	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	038
ROMA	093A17	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	039
ROMA	093A19	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	041
ROMA	093B01	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	004
ROMA	093B02	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	005
ROMA	093B05	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	008
ROMA	093B06	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	009
ROMA	093C01	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	010
ROMA	093C02	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	011
ROMA	093C07	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	016
ROMA	093C08	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	017
ROMA	093C09	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	018
ROMA	093C10	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	019
ROMA	093C11	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	020
ROMA	093C12	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	021
ROMA	093C91	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	022
ROMA	093Z01	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	518
ROMA	093Z02	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	519
ROMA	093Z03	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	520
ROMA	093Z04	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	508
ROMA	093Z07	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	529
ROMA	093Z13	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	537
ROMA	093Z16	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	539
ROMA	093Z17	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	504
ROMA	093Z18	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	515
ROMA	093Z20	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	541
ROMA	093Z21	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	522
ROMA	093Z22	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	527
ROMA	093Z24	VIA FRANCESCO DENZA 66		539	011	523
ROMA	108B04	VIA GIARABUB 16		565	472	037
ROMA	108B12	VIA GIARABUB 16		565	472	045
ROMA	108B91	VIA MIGIURTINIA 33		565	472	501
ROMA	108K01	VIA MIGIURTINIA 33		565	472	001
ROMA	108X01	VIA MIGIURTINIA 33		565	472	002
ROMA	108X04	VIA MIGIURTINIA 33		565	472	005
ROMA	108X07	VIA MIGIURTINIA 33		565	472	008
ROMA	115X04	LARGO CAMESENA 5		601	317	004
ROMA	115Y01	LARGO CAMESENA 5		601	317	056

ROMA	120U13	VIA TORINO 122		481	016	036
ROMA	120U16	VIA TORINO 122		481	016	040
ROMA	120U18	VIA TORINO 122		481	016	042
ROMA	152301	VIA DEL NUOTO 10		232	077	518
ROMA	152302	VIA DEL NUOTO 10		232	077	519
ROMA	152303	VIA DEL NUOTO 10		232	077	520
ROMA	152304	VIA DEL NUOTO 10		232	077	521
ROMA	152305	VIA DEL NUOTO 10		232	077	522
ROMA	152306	VIA DEL NUOTO 10		232	077	523
ROMA	152307	VIA DEL NUOTO 10		232	077	524
ROMA	152308	VIA DEL NUOTO 10		232	077	525
ROMA	152309	VIA DEL NUOTO 10		232	077	526
ROMA	162A01	P.LE CLODIO 61		396	353	011
ROMA	162A03	P.LE CLODIO 61		396	353	013
ROMA	162K01	P.LE CLODIO 61		396	353	055
ROMA	162W11	P.LE CLODIO 61		396	353	056
ROMA	162X05	P.LE CLODIO 61		396	353	002
ROMA	162X09	P.LE CLODIO 61		396	353	006
ROMA	162X13	P.LE CLODIO 61		396	353	010
ROMA	162Y01	P.LE CLODIO 61		396	353	054
ROMA	175A91	VIA DEI SALESIANI 82		956	207	053
ROMA	175X05	VIA DEI SALESIANI 82		956	207	501
ROMA	175X07	VIA DEI SALESIANI 82		956	207	006
ROMA	195B02	VIA VENZONE 11		636	322	047
ROMA	195C08	VIA VENZONE 11		636	322	074
ROMA	195C14	VIA VENZONE 11		636	322	080
ROMA	195D01	VIA VENZONE 11		636	322	089
ROMA	195D06	VIA VENZONE 11		636	322	094
ROMA	195K01	VIA VENZONE 11		636	322	015
ROMA	195X03	VIA VENZONE 11		636	322	012
ROMA	195X04	VIA VENZONE 11		636	322	010
ROMA	195X05	VIA VENZONE 11		636	322	007
ROMA	195X08	VIA VENZONE 11		636	322	011
ROMA	195X10	VIA VENZONE 11		636	322	506
ROMA	195X11	VIA VENZONE 11				
ROMA	195X12	VIA VENZONE 11				
ROMA	195X13	VIA VENZONE 11		636	322	505
ROMA	195X15	VIA VENZONE 11		636	322	002
ROMA	195Y01	VIA VENZONE 11		636	322	503
ROMA	195Y02	VIA VENZONE 11		636	322	504
ROMA	195Y99	VIA VENZONE 11		636	322	502
ROMA	197K01	VIA FLAVIO STILICONE 314		955	235	014
ROMA	197X02	VIA FLAVIO STILICONE 314		955	235	012
ROMA	197X03	VIA FLAVIO STILICONE 314		955	235	011
ROMA	206K01	P.ZZA FILIPPO CARLI 34/40		241	026	012
ROMA	241X01	VIA MONTE CERVIALTO 142 A 3		262	061	001
ROMA	242U15	VIA MONTE CERVIALTO 146 A 4		262	059	020
ROMA	242Z15	VIA MONTE CERVIALTO 146 A 4				
ROMA	243A01	VIA GABRIO CASATI 51		262	067	023
ROMA	243Z01	VIA GABRIO CASATI 47/49/51		262	067	507

ROMA	243Z02	VIA GABRIO CASATI 47/49/51		262	067	508
ROMA	243Z34	VIA GABRIO CASATI 47/49/51		262	067	505
ROMA	243Z35	VIA GABRIO CASATI 47/49/51		262	067	506
ROMA	243Z39	VIA GABRIO CASATI 47/49/51		262	067	509
ROMA	251A08	VIA NAZIONALE 87		487	126	525
ROMA	251B08	VIA NAZIONALE 87		487	126	023
ROMA	251Z02	VIA NAZIONALE 87		487	126	504
ROMA	251Z04	VIA NAZIONALE 87		487	126	505
ROMA	251Z05	VIA NAZIONALE 87		487	126	507
ROMA	251Z07	VIA NAZIONALE 87		487	126	508
ROMA	251Z08	VIA NAZIONALE 87		487	126	510
ROMA	258Z01	LARGO CAMESENA 12		601	814	501
ROMA	317406	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	509
ROMA	317415	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	518
ROMA	317U04	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	524
ROMA	317U06	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	528
ROMA	317Z04	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	525
ROMA	317Z13	VIA PAIS SERRA 11 VI 8		259	124	542
ROMA	326J01	VIA DAMASO CERQUETTI 67		455	108	199
ROMA	326Z01	VIA DAMASO CERQUETTI 67		455	108	197
ROMA	326Z03	VIA DAMASO CERQUETTI 67		455	108	503
ROMA	327U02	VIA ANTONIO TOSCANI 9		455	108	080
ROMA	328U10	VIA FIORINI FIORINO N 27		455	108	009
ROMA	328U34	VIA FIORINI FIORINO N 27		455	108	033
ROMA	328Z29	VIA FIORINI FIORINO N 27		455	108	077
ROMA	328Z31	VIA FIORINI FIORINO N 27		455	108	503
ROMA	330W09	VIA SORELLE MARCHISIO 23		360	1200	007
ROMA	334Y02	VIA ANGELO ANNARATONE 5/9		259	141	002
ROMA	335A03	VIA ANGELO ANNARATONE 15		259	144	516
ROMA	335Y01	VIA ANGELO ANNARATONE 15 19		259	144	001
ROMA	335Y02	VIA ANGELO ANNARATONE 15 19		259	145	001
ROMA	335Z20	VIA ANGELO ANNARATONE 15 19		259	144	520
ROMA	335Z23	VIA ANGELO ANNARATONE 15 19		259	144	517
ROMA	337D10	VIA VIARA DE RICCI 9		197	741	010
ROMA	337Y02	VIA VIARA DE RICCI 9		197	738	012
ROMA	339U13	VIA CESARE FANI 51 A 2		262	154	014
ROMA	339Z13	VIA CESARE FANI 51 A 2		262	154	501
ROMA	339Z14	VIA CESARE FANI 51 A 2		262	154	001
ROMA	339Z15	VIA CESARE FANI 51 A 2		262	154	027
ROMA	344Z14	VIA COSTANTINO PERAZZI 19/A		262	158	501
ROMA	357B12	VIA SILVESTRI N. 206 PAL. C		442	185	037
ROMA	364W12	VIA UGO DE CAROLIS 90		368	2192	043
ROMA	386A03	VIA R.BRACCO 64 D.NICCODEMI		273	893	018
ROMA	386C01	VIA R.BRACCO 64 D.NICCODEMI		273	885	001
ROMA	386E02	VIA R.BRACCO 64 D.NICCODEMI		273	894	008
ROMA	392Y01	VIA ALFREDO COMANDINI 30		605	672	N.C.
ROMA	408E18	VIA U. BERTOSSI 7		605	838	131
ROMA	408F20	VIA U. BERTOSSI 7		605	838	154
ROMA	408X01	VIA U.BERTOSSI G.DONATI 106		605	838	001
ROMA	408X03	VIA U.BERTOSSI G.DONATI 106		605	838	003

ROMA	408X06	VIA U.BERTOSSI G.DONATI 106		605	838	006
ROMA	408X09	VIA U.BERTOSSI G.DONATI 106		605	838	009
ROMA	408X10	VIA U.BERTOSSI G.DONATI 106		605	838	010
ROMA	417301	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	658	502
ROMA	417302	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	658	061
ROMA	417402	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	687	555
ROMA	417420	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	687	525
ROMA	417B10	VIA DELLA FARNESINA 269 B				
ROMA	417403	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	687	034
ROMA	417404	VIA DELLA FARNESINA 269 B				
ROMA	417Z13	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	687	548
ROMA	417Z34	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	658	094
ROMA	417Z35	VIA DELLA FARNESINA 269 B		239	658	103
ROMA	437Y02	VIA CESARE BARONIO 38		903	034	504
ROMA	468347	VIA DEL FIUME GIALLO ED. F 431		863	427	052
ROMA	471B16	VIA MAR DELLA CINA 289 PAL. B		863	440	038
ROMA	471Z36	VIA MAR DELLA CINA 289 PAL. B		863	440	078
ROMA	472407	VIA MAR DELLA CINA 299 PAL. C		863	441	088
ROMA	472A07	VIA MAR DELLA CINA 299 PAL. C		863	441	008
ROMA	472Z07	VIA MAR DELLA CINA 299 PAL. C		863	441	048
ROMA	4733C5	VIA MAR DELLA CINA 319 D		863	442	085
ROMA	493302	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	002
ROMA	493303	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	003
ROMA	493304	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	004
ROMA	493305	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	005
ROMA	493X01	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	038
ROMA	493X02	VIA CASAL TIDEI N.4		288	1065	039
GENOVA	517U02	VIA M. FANTI 17		039	711-767	
NAPOLI	555U01	VIA MARCO POLO 46		022	225	001
NAPOLI	557X06	P ZZA GABRIELE D ANNUNZIO 5		008	374	006
NAPOLI	557X08	P ZZA GABRIELE D ANNUNZIO 5		008	374	008
NAPOLI	558Z04	VIA LIETI A CAPODIMONTE 51C		017	284	103
NAPOLI	559A03	VIA LIETI A CAPODIMONTE 51F		017	338	003
NAPOLI	559B27	VIA LIETI A CAPODIMONTE 51F		017	338	028
NAPOLI	559Y01	VIA LIETI A CAPODIMONTE 51F		017	338	067
MILANO	571A01	VIA M. GIOIA 1		266	124	027
MILANO	571B02	VIA M. GIOIA 1		266	125	003
MILANO	571X01	VIA M. GIOIA 1		266	125	002
MILANO	571Y02	VIA M. GIOIA 1				
MILANO	571Z02	VIA M. GIOIA 1		266	124	032
MILANO	571Z05	VIA M. GIOIA 1		266	124	048
MILANO	571Z27	VIA M. GIOIA 1		266	124	030
MILANO	572A01	VIA CARDANO 8		267	073	088
MILANO	572A09	VIA CARDANO 8		267	073	787
MILANO	572A18	VIA CARDANO 8		267	073	804
MILANO	572A20	VIA CARDANO 8		267	073	808
MILANO	572A30	VIA CARDANO 8		267	073	829
MILANO	572B01	VIA CARDANO 8		267	073	774
MILANO	572B03	VIA CARDANO 8		267	073	831
MILANO	572B17	VIA CARDANO 8		267	073	801

MILANO	572X04	VIA CARDANO 8		267	073	087
MILANO	572X05	VIA CARDANO 8		267	073	084
MILANO	572Y03	VIA CARDANO 8		267	073	759
MILANO	572Y04	VIA CARDANO 8		267	073	763
MILANO	572Z09	VIA CARDANO 8		267	073	707
MILANO	572Z29	VIA CARDANO 8		267	073	729
MILANO	572Z54	VIA CARDANO 8		267	073	719
MILANO	572Z64	VIA CARDANO 8		267	073	708
MILANO	572Z66	VIA CARDANO 8		267	073	730
MILANO	572Z69	VIA CARDANO 8		267	073	728
MILANO	572Z72	VIA CARDANO 8		267	073	081
MILANO	572Z73	VIA CARDANO 8		267	073	733
MILANO	572Z74	VIA CARDANO 8		267	073	736
MILANO	572Z75	VIA CARDANO 8		267	073	768
MILANO	574B20	VIA MAURO MACCHI 38/40		269	106	036
MILANO	577U19	VIA PACINI 59		278	163	720
MILANO	577X01	VIA PACINI 59		278	163	023
MILANO	577Y01	VIA PACINI 59		278	163	731
MILANO	577Y04	VIA PACINI 59		278	163	022
MILANO	579A01	VIA PAVIA 3		522	155	007
MILANO	579A11	VIA PAVIA 3		522	155	713
MILANO	579A20	VIA PAVIA 3		522	155	720
MILANO	579W06	VIA PAVIA 3		522	155	093
MILANO	579W22	VIA PAVIA 3		522	155	080
MILANO	579Z03	VIA PAVIA 3		522	155	760
MILANO	579Z13	VIA PAVIA 3		522	155	746
MILANO	593D09	VIA ARRIVABENE 11		131	395	059
MILANO	593Z29	VIA ARRIVABENE 11				
MILANO	593E02	VIA ARRIVABENE 11		131	395	704
MILANO	593F13	VIA ARRIVABENE 11		131	395	015
MILANO	593Z79	VIA ARRIVABENE 11				
MILANO	593F14	VIA ARRIVABENE 11		131	395	014
MILANO	593Z10	VIA ARRIVABENE 11				
MILANO	593W05	VIA ARRIVABENE 11		131	395	006
MILANO	593Y01	VIA ARRIVABENE 11		131	395	076
MILANO	593Y02	VIA ARRIVABENE 11		131	395	077
MILANO	593Y03	VIA ARRIVABENE 11		131	395	078
MILANO	593Y04	VIA ARRIVABENE 11		131	395	079
MILANO	593Y06	VIA ARRIVABENE 11		131	395	081
MILANO	593Y07	VIA ARRIVABENE 11		131	395	082
MILANO	593Z92	VIA ARRIVABENE 11		131	395	705
MILANO	593Z93	VIA ARRIVABENE 11		131	395	706
MILANO	593Z94	VIA ARRIVABENE 11		131	395	707
MILANO	593Z95	VIA ARRIVABENE 11		131	395	708
MILANO	593Z96	VIA ARRIVABENE 11		131	395	709
MILANO	593Z97	VIA ARRIVABENE 11		131	395	710
MILANO	593Z98	VIA ARRIVABENE 11		131	395	711
MILANO	593Z99	VIA ARRIVABENE 11		131	395	712
MILANO	594A01	VIA ARRIVABENE 15		131	408	004
MILANO	594Z38	VIA ARRIVABENE 15				

MILANO	594A24	VIA ARRIVABENE 15		131	408	713
MILANO	594A27	VIA ARRIVABENE 15		131	408	026
MILANO	594Z51	VIA ARRIVABENE 15				
MILANO	594C01	VIA ARRIVABENE 15		131	408	054
MILANO	594Z06	VIA ARRIVABENE 15		131	408	054
MILANO	594C03	VIA ARRIVABENE 15		131	408	056
MILANO	594Z21	VIA ARRIVABENE 15				
MILANO	594C04	VIA ARRIVABENE 15		131	408	705
MILANO	594Z15	VIA ARRIVABENE 15				
MILANO	594C07	VIA ARRIVABENE 15		131	408	062
MILANO	594Z32	VIA ARRIVABENE 15				
MILANO	594C09	VIA ARRIVABENE 15		131	408	706
MILANO	594Z14	VIA ARRIVABENE 15				
MILANO	594C91	VIA ARRIVABENE 15		131	408	701
MILANO	594Z33	VIA ARRIVABENE 15		131	408	701
MILANO	594Z49	VIA ARRIVABENE 15		131	408	701
MILANO	594Y02	VIA ARRIVABENE 15		131	408	083
MILANO	594Y03	VIA ARRIVABENE 15		131	408	082
MILANO	594Y05	VIA ARRIVABENE 15		131	408	080
MILANO	594Y06	VIA ARRIVABENE 15		131	408	079
MILANO	594Y07	VIA ARRIVABENE 15		131	408	078
MILANO	594Z20	VIA ARRIVABENE 15		131	408	714
MILANO	594Z71	VIA ARRIVABENE 15		131	408	708
BASIGLIO	598ZA3	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	364	016
BASIGLIO	599B06	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	365	033
BASIGLIO	599Z06	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	365	008
BASIGLIO	599Z07	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	365	009
BASIGLIO	600A06	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	366	013
BASIGLIO	600ZA6	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3				
BASIGLIO	600A09	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	364	019
BASIGLIO	600A10	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	364	020
BASIGLIO	600Z10	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3				
BASIGLIO	600Z06	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	366	007
BASIGLIO	601W16	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	368	003
BASIGLIO	601W21	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	368	006
BASIGLIO	601W8C	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	367	005
BASIGLIO	601W61	RESID.TIGLI COND.10/3 MILANO3		001	369	014
MILANO	602360	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	044
MILANO	602364	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	051
MILANO	602368	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	011
MILANO	602370	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	012
MILANO	602382	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	065
MILANO	602385	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	068
MILANO	602393	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	076
MILANO	60231A	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	010
MILANO	6023A1	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	013
MILANO	6023A2	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	014
MILANO	6023A3	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	015
MILANO	6023A4	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	016
MILANO	6023A5	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	017

MILANO	6023A6	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	018
MILANO	6023A7	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	019
MILANO	6023A8	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	020
MILANO	6023A9	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	021
MILANO	6023B1	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	052
MILANO	602A20	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC A		629	098	021
MILANO	602Z20	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602A25	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC A		629	098	026
MILANO	602Z25	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602A37	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC A		629	098	038
MILANO	602A41	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC A		629	098	042
MILANO	602Z41	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602A47	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC A		629	098	048
MILANO	602Z47	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602B25	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC B		629	098	082
MILANO	602Z81	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602B34	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC B		629	098	091
MILANO	602Z90	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602C15	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC C		629	098	128
MILANO	602ZD1	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602C33	VIA DEI MISSAGLIA 13 SC C		629	098	146
MILANO	602ZF1	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602D24	VIA DEI MISSAGLIA 15 SC D		629	101	025
MILANO	602ZN3	VIA DEI MISSAGLIA 13/15				
MILANO	602D40	VIA DEI MISSAGLIA 15 SC D		629	101	041
MILANO	602ZQ1	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	101	041
MILANO	602W16	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	100	005
MILANO	602W26	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	100	015
MILANO	602W28	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	100	017
MILANO	602W31	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	100	020
MILANO	602W54	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	099	011
MILANO	602X01	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	096	002
MILANO	602Y01	VIA DEI MISSAGLIA 13/15		629	025	N.C.
FIRENZE	658A02	VIA TOSELLI 126		054	166	005
FIRENZE	658A03	VIA TOSELLI 126		054	166	006
FIRENZE	658A04	VIA TOSELLI 126		054	166	007
FIRENZE	658A05	VIA TOSELLI 126		054	166	008
FIRENZE	658A06	VIA TOSELLI 126		054	166	009
FIRENZE	658A07	VIA TOSELLI 126		054	166	010
FIRENZE	658A08	VIA TOSELLI 126		054	166	011
FIRENZE	658A09	VIA TOSELLI 126		054	166	012
FIRENZE	658A10	VIA TOSELLI 126		054	166	013
FIRENZE	658A11	VIA TOSELLI 126		054	166	014
FIRENZE	658A12	VIA TOSELLI 126		054	166	015
FIRENZE	658A13	VIA TOSELLI 126		054	166	016
FIRENZE	658A14	VIA TOSELLI 126		054	166	017
FIRENZE	658A91	VIA TOSELLI 126		054	166	004
FIRENZE	658B01	VIA TOSELLI 126		054	166	020
FIRENZE	658B02	VIA TOSELLI 126		054	166	021
FIRENZE	658B03	VIA TOSELLI 126		054	166	022

FIRENZE	658B04	VIA TOSELLI 126		054	166	023
FIRENZE	658B05	VIA TOSELLI 126		054	166	024
FIRENZE	658B06	VIA TOSELLI 126		054	166	025
FIRENZE	658B07	VIA TOSELLI 126		054	166	026
FIRENZE	658B08	VIA TOSELLI 126		054	166	027
FIRENZE	658B09	VIA TOSELLI 126		054	166	028
FIRENZE	658B10	VIA TOSELLI 126		054	166	029
FIRENZE	658B11	VIA TOSELLI 126		054	166	030
FIRENZE	658B12	VIA TOSELLI 126		054	166	031
FIRENZE	658B13	VIA TOSELLI 126		054	166	032
FIRENZE	658B14	VIA TOSELLI 126		054	166	033
FIRENZE	658C01	VIA TOSELLI 126		054	166	035
FIRENZE	658C02	VIA TOSELLI 126		054	166	036
FIRENZE	658C03	VIA TOSELLI 126		054	166	037
FIRENZE	658C04	VIA TOSELLI 126		054	166	038
FIRENZE	658C05	VIA TOSELLI 126		054	166	039
FIRENZE	658C06	VIA TOSELLI 126		054	166	040
FIRENZE	658C07	VIA TOSELLI 126		054	166	041
FIRENZE	658C08	VIA TOSELLI 126		054	166	042
FIRENZE	658C09	VIA TOSELLI 126		054	166	043
FIRENZE	658C10	VIA TOSELLI 126		054	166	044
FIRENZE	658C11	VIA TOSELLI 126		054	166	045
FIRENZE	658C12	VIA TOSELLI 126		054	166	046
FIRENZE	658C13	VIA TOSELLI 126		054	166	047
FIRENZE	658C14	VIA TOSELLI 126		054	166	048
FIRENZE	658Z01	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z02	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z03	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z04	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z05	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z06	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z07	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z08	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z09	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z10	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z11	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z12	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z13	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z14	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z15	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z16	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z17	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z18	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z19	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z20	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z21	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z22	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z23	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z24	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z25	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.

FIRENZE	658Z26	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z27	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z28	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z29	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z30	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z31	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z32	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z33	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z34	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z35	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z36	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z37	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z38	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z39	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z40	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
FIRENZE	658Z41	VIA TOSELLI 126		054	166	N.C.
ASCOLI P.	681U03	VIA COLA D'AMATRICE		103	328	020
ASCOLI P.	681W03	VIA COLA D'AMATRICE		103	328	017
ASCOLI P.	681X01	VIA COLA D'AMATRICE		103	328	032
ROMA	820402	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	702	579
ROMA	820488	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	702	598
ROMA	820495	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	700	002
ROMA	820X01	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	703	001
ROMA	820X02	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	703	002
ROMA	820X03	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)		853	702	507
ROMA	820X04	VIA G. BERTO N 73 (SCALA L)				
ROMA	821442	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	552
ROMA	821456	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	542
ROMA	821486	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	557
ROMA	8214C0	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	510
ROMA	8214C1	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	529
ROMA	8214C3	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	531
ROMA	8214C4	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	532
ROMA	8214D0	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	528
ROMA	8214E1	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	517
ROMA	8214E2	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	518
ROMA	8214E4	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	520
ROMA	8214E5	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	594
ROMA	821R30	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	071
ROMA	821X01	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	001
ROMA	821X02	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	002
ROMA	821X03	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	003
ROMA	821X04	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	004
ROMA	821X05	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	005
ROMA	821X06	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	006
ROMA	821X07	VIA G. BERTO N 71 (SCALA R)		853	702	007
ROMA	032K02	VIA GUGLIELMO CALDERINI 19		528	065	502
ROMA	058U20	VIALE LIBIA 8		565	564	534
ROMA	058U23	VIALE LIBIA 8		565	564	538
ROMA	058Z01	VIALE LIBIA 8		565	564	502

ROMA	058Z20	VIALE LIBIA 8		565	564	544
ROMA	058Z23	VIALE LIBIA 8		565	564	511
ROMA	059X03	VIA OSTIENSE 164/G		819	271	535
ROMA	064Y01	VIA MADONNA DEL RIPOSO 90/B		423	106	535
ROMA	074B17	C.NE OSTIENSE 228		825	294	635
ROMA	076X05	VIA MADONNA DEL RIPOSO 104		423	113	001
ROMA	077Y03	VIA MADONNA DEL RIPOSO 110/VI		423	112	512
ROMA	078A0A	VIA NOCERA UMBRA 10		931	164	061
ROMA	078C01	VIA NOCERA UMBRA 10		931	164	046
ROMA	082Y07	VIA MADONNA DEL RIPOSO 114/VII		423	129	044
ROMA	086U13	VIA ORTI GIANICOLENSI 8		456	033	015
ROMA	105X08	VIA C. FIAMMA 33/II GR		956	197	007
ROMA	105Y02	VIA C. FIAMMA 33/II GR		956	198	121
ROMA	125A03	VIA GIOVANNI ANGELINI 36		800	095	013
ROMA	127C18	VIA FLAVIO STILICONE 169		956	247	067
ROMA	128Y02	VIA FLAVIO STILICONE 148		955	084	006
ROMA	128Y03	VIA FLAVIO STILICONE 148				
ROMA	128Y05	VIA FLAVIO STILICONE 148				
ROMA	128Y06	VIA FLAVIO STILICONE 148				
ROMA	129B01	VIA FLAVIO STILICONE 179		956	248	033
ROMA	130X01	VIA SEVERO CARMIGNANO 40		457	541	004
ROMA	132Y01	VIA GENZANO 48 ARICCIA 34		909	512	086
ROMA	133D01	VIA FLAVIO STILICONE 197		956	249	080
ROMA	133D20	VIA FLAVIO STILICONE 197		956	249	099
ROMA	141Z03	VIA MONTEFALCO 15 I		931	167	007
ROMA	141Z04	VIA MONTEFALCO 15 I				
ROMA	141Z06	VIA MONTEFALCO 15 I		931	167	001
ROMA	142D18	VIA MONTEFALCO 15 II		931	175	042
ROMA	142Z04	VIA MONTEFALCO 15 II		931	175	503
ROMA	142Z06	VIA MONTEFALCO 15 II		931	175	006
ROMA	143G10	VIA MONTEFALCO 15 III		931	177	012
ROMA	143H02	VIA MONTEFALCO 15 III		931	177	045
ROMA	143Z02	VIA MONTEFALCO 15 III		931	177	002
ROMA	143Z03	VIA MONTEFALCO 15 III		931	177	003
ROMA	144D04	VIA FLAVIO STILICONE 213		956	250	070
ROMA	150Z13	VIA TUSCOLANA 801		955	174	509
ROMA	151B91	VIA BALDO DEGLI UBALDI 143		379	206	052
ROMA	151K02	VIA BALDO DEGLI UBALDI 143		379	205-206-211	054-056
ROMA	151K03	VIA BALDO DEGLI UBALDI 143				
ROMA	156O05	VIA MONTEFALCO 15 V		931	235	034
ROMA	156Z01	VIA MONTEFALCO 15 V		931	235	028
ROMA	158U02	VIA MONTEFALCO 15 VIII		931	185	504
ROMA	159S15	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	049
ROMA	159Z02	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	002
ROMA	159Z04	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	004
ROMA	159Z06	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	006
ROMA	159Z07	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	501
ROMA	159Z08	VIA MONTEFALCO 15 VII				
ROMA	159Z09	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	009
ROMA	159Z10	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	010

ROMA	159Z11	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	011
ROMA	159Z12	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	531
ROMA	159Z13	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	532
ROMA	159Z14	VIA MONTEFALCO 15 VII		931	184	533
ROMA	170A05	P.ZZA GIOVANNI BOSCO 74		956	268	020
ROMA	170A12	P.ZZA GIOVANNI BOSCO 74		956	268	027
ROMA	170E09	P.ZZA GIOVANNI BOSCO 74		956	268	106
ROMA	170H12	P.ZZA GIOVANNI BOSCO 74		956	268	173
ROMA	172A16	VIA G.L. CERUSO 16		843	483	040
ROMA	179A14	VIA GIORGIO PITACCO 21 A B		636	379	020
ROMA	179A17	VIA GIORGIO PITACCO 21 A B		636	379	023
ROMA	182Z17	VIA CONCA D ORO 238 N		269	336	062
ROMA	185A24	VIA CRIVELLUCCI 16 44 LEMMI		908	326	044
ROMA	187C25	VIA CALPURNIO FIAMMA 142		956	363	094
ROMA	188A25	VIA LUCIO MUMMIO 31		956	313	529
ROMA	188D17	VIA LUCIO MUMMIO 31		956	313	615
ROMA	194A99	VIA PIANEL 21		614	207	001
ROMA	194X01	VIA PIANEL 21		614	207	028
ROMA	194Y06	VIA PIANEL 21		614	207	144
ROMA	194Z19	VIA PIANEL 21		614	207	068
ROMA	194Z20	VIA PIANEL 21		614	207	069
ROMA	194Z21	VIA PIANEL 21		614	207	102
ROMA	194Z22	VIA PIANEL 21		614	207	103
ROMA	201406	VIALE AERONAUTICA 74		860	063	506
ROMA	201U06	VIALE AERONAUTICA 74		860	063	016
ROMA	201U21	VIALE AERONAUTICA 74		860	063	031
ROMA	201Z04	VIALE AERONAUTICA 74		860	063	516
ROMA	201Z18	VIALE AERONAUTICA 74		860	063	535
ROMA	204C21	VIA ORESTE SALOMONE 48		934	722	643
ROMA	204Z67	VIA ORESTE SALOMONE 48		934	722	606
ROMA	213D30	VIA MONTE CERVIALTO 80 82		262	089	794
ROMA	213Z57	VIA MONTE CERVIALTO 80 82		262	089	795
ROMA	213Y02	VIA MONTE CERVIALTO 80 82		262	089	503
ROMA	217A01	VIA VAL D'ALA 10/A		269	334	019
ROMA	220B28	VIA TIBURTINA 549		602	637	039
ROMA	222C08	VIA MONTE CERVIALTO 102		262	071	558
ROMA	222Z08	VIA MONTE CERVIALTO 102		262	071	559
ROMA	222Y02	VIA MONTE CERVIALTO 98 102		262	071	786
ROMA	228B17	VIA ORESTE SALOMONE 56		934	725	044
ROMA	228Z05	VIA ORESTE SALOMONE 56		934	725	060
ROMA	230U15	VIA GIANNETTO VALLI 95B2		803	109	015
ROMA	234U18	VIA GIANNETTO VALLI 95B6		803	103	018
ROMA	247308	VIA GABRIO CASATI 89		262	238	037
ROMA	247A05	VIA GABRIO CASATI 89		262	056	568
ROMA	247Z05	VIA GABRIO CASATI 89		262	056	569
ROMA	250309	VIA GABRIO CASATI 43G		262	068	509
ROMA	250D15	VIA GABRIO CASATI 43G		262	068	682
ROMA	250D16	VIA GABRIO CASATI 43G		262	068	684
ROMA	250Z63	VIA GABRIO CASATI 43G		262	068	683
ROMA	250Z64	VIA GABRIO CASATI 43G		262	068	685

ROMA	254K01	VIA PIETRO FERRIGNI 15		605	420	046
ROMA	267D01	P.ZZA OTTAV. VIMERCATI 45 2/A		262	042	705
ROMA	268D11	VIA GABRIO CASATI 103 2/B		262	042	633
ROMA	268Z65	VIA GABRIO CASATI 103 2/B		262	042	634
ROMA	278305	VIA CESARE FANI 60/62		262	101	507
ROMA	278U05	VIA CESARE FANI 60/62		262	101	520
ROMA	278Z05	VIA CESARE FANI 60/62		262	101	521
ROMA	286309	VIA CESARE FANI 16/18		262	115	526
ROMA	286U09	VIA CESARE FANI 16/18		262	115	510
ROMA	286Z09	VIA CESARE FANI 16/18		262	115	511
ROMA	290B15	VIA OSTIENSE 38 I		817	114	037
ROMA	291C08	VIA OSTIENSE 38 E F		817	049	083
ROMA	291Y05	VIA OSTIENSE 38 E F		817	049	501
ROMA	292B05	VIA DEI CONCIATORI 3 I		817	043	010
ROMA	299U18	VIA GIANNETTO VALLI 95/B 15		803	105	026
ROMA	302U10	VIA GIANNETTO VALLI 63 C19		803	095	012
ROMA	304U14	VIA GIANNETTO VALLI 47 C21		803	098	015
ROMA	306Y01	VIA GIANNETTO VALLI 39 C23		803	100	021
ROMA	325U08	VIA PIERLUIGI SAGRAMOSO 7		239	158	044
ROMA	325Z14	VIA PIERLUIGI SAGRAMOSO 7		239	158	035
ROMA	359X10	VIA INGRASSIA G.F. 10		459	026	004
ROMA	363E24	VIA DAMASO CERQUETTI 8		459	223	181
ROMA	363Y05	VIA DAMASO CERQUETTI 8		459	223	038
ROMA	368Y01	VIA ANASTASIO II 325		374	15/448	125
ROMA	378Y02	VIA D'AMICO SILVIO 6		840	156	002
ROMA	378Y03	VIA D'AMICO SILVIO 6		840	156	003
ROMA	378Y04	VIA D'AMICO SILVIO 6		840	156	004
ROMA	378Y05	VIA D'AMICO SILVIO 6		840	156	005
ROMA	378Y06	VIA D'AMICO SILVIO 6		840	156	006
ROMA	387A12	VIA COLLATINA 33		607	0285	022
ROMA	387A13	VIA COLLATINA 33		607	0285	023
ROMA	387C21	VIA COLLATINA 33		607	0285	078
ROMA	387Z19	VIA COLLATINA 33		607	0285	087
ROMA	390C07	VIA GIOVANNI CASELLI 11		463	0198	018
ROMA	390G19	VIA GIOVANNI CASELLI 11		463	0198	129
ROMA	390Z03	VIA GIOVANNI CASELLI 11		463	0198	133
ROMA	391434	VIA QUIRINO MAJORANA 178		463	0198	539
ROMA	407C19	VIA CARLO TENCA 19/21/23		605	838	087
ROMA	428U91	VIA GIOVAGNOLI RAFFAELLO 4		450	164	015
ROMA	428U92	VIA GIOVAGNOLI RAFFAELLO 4		450	164	017
ROMA	430Y01	VIA GIACINTO CARINI 82		450	162	035
ROMA	430Y03	VIA GIACINTO CARINI 82		450	162	501
ROMA	430Y99	VIA GIACINTO CARINI 82				
NTEROTON	448K01	VIA GRAMSCI 51		040	1141	066
NTEROTON	448Z91	VIA GRAMSCI 51		040	1141	033
ROMA	464T01	VIA DELLA MENDOLA 188/190 V11		224	1049	608
ROMA	465361	VIA LIBERO LEONARDI 110		960	430	N.C.
ROMA	465A24	VIA LIBERO LEONARDI 110		960	430	028
ROMA	466428	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	528
ROMA	466491	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	634

ROMA	466493	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	636
ROMA	466495	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	638
ROMA	466496	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	639
ROMA	466499	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	642
ROMA	4664A3	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	646
ROMA	4664C1	VIA GIACOMO GALOPINI 10/52		1052	2122	664
ROMA	466C06	VIA GIACOMO GALOPINI 46		1052	2122	097
ROMA	466C09	VIA GIACOMO GALOPINI 46		1052	2122	100
ROMA	466G06	VIA GIACOMO GALOPINI 30		1052	2122	167
ROMA	466I01	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	198
ROMA	466I02	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	199
ROMA	466I04	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	201
ROMA	466I06	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	203
ROMA	466I11	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	208
ROMA	466I13	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	210
ROMA	466I15	VIA GIACOMO GALOPINI 22		1052	2122	212
ROMA	466M13	VIA GIACOMO GALOPINI 14		1052	2122	244
ROMA	496449	VIA GIUSEPPE ROSACCIO 97/D		290	1388	151
ROMA	499411	VIA MONTE S.VITO N 39 EDI A		288	1077	046
ROMA	499A10	VIA MONTE S.VITO N 39 EDI A		288	1077	016
GENOVA	503U06	VIA AUSONIA 11		007	388	007
GENOVA	503U22	VIA AUSONIA 11		007	388	023
GENOVA	503Z03	VIA AUSONIA 11		007	388	033
GENOVA	503Z07	VIA AUSONIA 11		007	388	036
GENOVA	510B07	VIA ANTONIO CEI 47		046	389	014
GENOVA	510Z10	VIA ANTONIO CEI 47		046	389	090
GENOVA	511U03	VIA O. CANCELLIERE 48		009	431	031
GENOVA	512U04	VIA O. CANCELLIERE 48		009	439	005
GENOVA	512U08	VIA O. CANCELLIERE 48		009	439	009
GENOVA	512U32	VIA O. CANCELLIERE 48		009	439	033
GENOVA	512Z09	VIA O. CANCELLIERE 48		009	439	054
GENOVA	515U01	CORSO EUROPA 343		048	547	006
GENOVA	515U02	CORSO EUROPA 343		048	547	007
GENOVA	515U16	CORSO EUROPA 343		048	547	021
GENOVA	516U02	CORSO EUROPA 345		048	547	032-033-034
GENOVA	516U03	CORSO EUROPA 345				
GENOVA	516U22	CORSO EUROPA 345		048	547	053
GENOVA	519Y01	CORSO A. GASTALDI 15		058	159	001
GENOVA	520U07	VIA P. GOBETTI 7		069	196	008
GENOVA	526X02	VIA RIO SALTO 2		062	197	002
GENOVA	528302	VIA SPALATO 33		040	134	042
GENOVA	528303	VIA SPALATO 33		040	134	043
GENOVA	528304	VIA SPALATO 33		040	134	044
GENOVA	528305	VIA SPALATO 33		040	134	045
GENOVA	529302	VIA SPALATO 35		040	140	047
GENOVA	529303	VIA SPALATO 35		040	140	048
GENOVA	529304	VIA SPALATO 35		040	140	049
GENOVA	529305	VIA SPALATO 35		040	140	050
GENOVA	529306	VIA SPALATO 35		040	140	051
GENOVA	530X06	VIA SPALATO 35		040	128	003

GENOVA	531Y04	VIA STURLA 12		054	088	035
MILANO	575B92	VIA MAURO MACCHI 67		229	100	030
MILANO	581Z03	VIA RAVENNA 12		584	029	718
MILANO	584U91	VIA VESPRI SICILIANI 16/3		513	017	028
MILANO	585501	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	001
MILANO	585502	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	002
MILANO	585503	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	003
MILANO	585504	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	004
MILANO	585505	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	005
MILANO	585506	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	001
MILANO	585507	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	002
MILANO	585508	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	003
MILANO	585509	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	004
MILANO	585510	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	005
MILANO	585511	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	006
MILANO	585512	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	007
MILANO	585513	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	008
MILANO	585514	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	009
MILANO	585515	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	010
MILANO	585516	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	011
MILANO	585517	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	012
MILANO	585518	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	013
MILANO	585519	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	016	014
MILANO	585U91	VIA LORENTEGGIO 31/1		513	014	701
MILANO	596A09	CORSO DI PORTA ROMANA 51		438	176	717
MILANO	596B15	CORSO DI PORTA ROMANA 51		438	176	773
MILANO	596W30	CORSO DI PORTA ROMANA 51		438	176	235
MILANO	596Z81	CORSO DI PORTA ROMANA 51		438	176	770
TORINO	629U08	VIA ROSARIO SANTAFE 32/5		093	289	009
TORINO	629Z09	VIA ROSARIO SANTAFE 32/5		093	289	09C
TORINO	631U10	VIA ROSARIO SANTAFE 32/1		093	292	076
TORINO	631Z02	VIA ROSARIO SANTAFE 32/1		093	292	077
TORINO	634Z31	PIAZZA GALIMBERTI 3		093	299	215
TORINO	638U19	CORSO CORSICA 4		093	347	023
TORINO	638Z08	CORSO CORSICA 4		093		
TORINO	638U26	CORSO CORSICA 4		093	347	065
TORINO	638Z20	CORSO CORSICA 4		093	347	068
TORINO	639U17	VIA ASUNCION 40		093	345	033
TORINO	639Z17	VIA ASUNCION 40		093	345	024
TORINO	639X04	VIA ASUNCION 40		093	346	081
TORINO	646A16	CORSO SEBASTOPOLI 55		092	561	015
TORINO	646Z42	CORSO SEBASTOPOLI 55				
TORINO	646B23	CORSO SEBASTOPOLI 55		092	561	036
TORINO	646Z19	CORSO SEBASTOPOLI 55				
TORINO	646B28	CORSO SEBASTOPOLI 55		092	561	046
TORINO	646Z47	CORSO SEBASTOPOLI 55		092	561	097
LIVORNO	649A02	VIA T. GUERRAZZI 23/25		041	2103	001
LIVORNO	649Z04	VIA T. GUERRAZZI 23/25		041	2103	614
PRATO	670C09	P.ZZA A. EINSTEIN DAL 3 AL 27		076	647	059
PRATO	670D04	P.ZZA A. EINSTEIN DAL 3 AL 27		076	647	065

					Foglio	Part.lla	Sub
PRATO	670G07	P.ZZA A. EINSTEIN DAL 3 AL 27			076	647	118
PRATO	670X07	P.ZZA A. EINSTEIN DAL 3 AL 27			076	647	007
PRATO	670Y08	P.ZZA A. EINSTEIN DAL 3 AL 27			076	647	010

Allegato B

Città	ID Unità immobiliare	Indirizzo		Categoria catastale	DATI CATASTALI		
					Foglio	Part.lla	Sub
NAPOLI		VIA COCCHIA	6	C2	28	221	33
NAPOLI		VIA NUOVA BAGNOLI	6	C2	28	221	35
ROMA		VIA FLAVIA	69/71	A2	473	194	21
ROMA		VIA CAVOUR	108	A2	494	105	16
ROMA		VIA CAVOUR	108	A2	494	105	17
ROMA		VIA CRESCENZIO	9	C2	406	147	512
ROMA		VIA FOSSE DI CASTELLO	5	A2	476	215 220	11 4
ROMA		VIA FOSSE DI CASTELLO	5	C2	476	215 220	11 4
ROMA		PIAZZA ADRIANA	10	C2	406	146	586
ROMA		PIAZZA ADRIANA	10	C2	406	146	587
ROMA		VIALE PARIOLI	47/A	C2	541	76	545

12A07275

DECRETO 22 giugno 2012.

Rettifica del decreto 3 settembre 2009, relativo all'individuazione di beni immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del direttore dell'Agenzia del demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la

soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni di quest'ultimo all'INPS;

Visto anche il disposto dell'art. 43-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, rubricato «Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici»;

Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha invitato l'Agenzia del demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;

Visto il decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'Istituto nazionale previdenza sociale dei beni immobili di cui agli elenchi allegati alla nota prot. 0017.24/06/2009.0009274 del medesimo ente;

Considerato che con la nota del 7 giugno 2012, acquisita al protocollo dell'Agenzia del demanio al n. 16626 dell'8 giugno 2012, l'INPS, nel segnalare che ad esito di successivi accertamenti era emersa la necessità di rettificare gli identificativi di alcuni immobili individuati nel decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, ha invitato l'Agenzia del demanio ad adottare un apposito decreto in tal senso;

Considerato che l'Istituto nazionale previdenza sociale nella medesima nota del 7 giugno 2012 ha evidenziato che le rettifiche richieste si riferiscono solo ed esclusivamente agli identificativi catastali ed agli indirizzi di taluni immobili recati nel decreto prot. n. 2009/35667 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio il 3 settembre 2009, e non importano l'aggiunta di nuove unità immobiliari anche se relative ad uno degli stabili ivi individuati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via San Girolamo Emiliani 8, foglio 462, particella 36, sub 24, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24, sono i seguenti: Roma, via San Girolamo Emiliani 8, foglio 462, particella 36, sub 503.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Golametto 2, foglio 398, particella 260, sub 14, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24, sono i seguenti: Roma, via Golametto 2, foglio 398, particella 260, sub 537.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, piazzale Clodio 32, foglio 398, particella 295, sub 3, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24, sono i seguenti: Roma, piazzale Clodio 32, foglio 398, particella 295, sub 515.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Angelo Annaratone 15/19, foglio 259, particelle 144-145, sub 511, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24 sono i seguenti: Roma, via Angelo Annaratone 15/19, foglio 259, particella 144, sub 514.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Silvestri 206 Pal., foglio 442, particella 185, sub 37, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24 sono i seguenti: Roma, via Silvestri 206 Pal. C, foglio 442, particella 185, sub 24.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, via M. Gioia 1, foglio 266, particella 124, sub 2, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24, sono i seguenti: Milano, via M. Gioia 1, foglio 266, particella 125, sub 2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Basiglio, Resid. Tigli Cond. 10/3 Milano, foglio 1, particella 370, sub 3, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre

2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24 sono i seguenti: Basiglio, Resid. Tigli Cond. 10/3 Milano, foglio 1, particella 371, sub 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, via dei Missaglia 13/15, foglio 629, particelle 98, 99, 100, 101, 102, 103, sub 39, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24 sono i seguenti: Milano, via dei Missaglia 13/15, foglio 629, particella 098, sub 38.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via G. Berto n. 71 (scala *R)*, foglio 853, particelle 700, 701, 702, 703, sub 72, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 24 sono i seguenti: Roma, via G. Berto n. 71 (scala *R)*, foglio 853, particella 702, sub 519.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Milano, via Mauro Macchi 38/40, foglio 269, particella 106, sub «da verificare» al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 25, sono i seguenti: Milano, via Mauro Macchi 38/40, foglio 269, particella 106, sub 705.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Firenze, via Toselli 126, foglio 54, particella 166, sub «da verificare», al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 25, sono i seguenti: Firenze, via Toselli 126, foglio 54, particella 166, sub 53.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 101, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 101.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 90, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27 sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 90.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 85, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 85.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 97, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 97.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 72, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 72.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 90, sub 44, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 339, sub 44.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 45, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 45.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Dante 30, foglio 90, particella 90, sub 43, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Dante 30, foglio 90, particella 339, sub 43.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza/Dante 0, foglio 90, particella 90, sub 47, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza/Dante 0, foglio 90, particella 339, sub 47.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 90, sub 96, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 339, sub 96.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti 1, foglio 90, particella 90, sub 36, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti 1, foglio 90, particella 339, sub 36.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 90, sub 57, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 339, sub 57.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 46, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 46.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 90, sub 40, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 339, sub 40.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 90, sub 48, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 339, sub 48.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 52, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 52.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Dante 37/A, foglio 90, particella 90, sub 49, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Dante 37/A, foglio 90, particella 339, sub 49.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 103, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 103.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 107, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 107.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 110, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 110.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 114, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 114.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 86, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 86.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 111, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 111.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 84, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 84.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28/30, foglio 90, particella 90, sub 113, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28/30, foglio 90, particella 339, sub 113.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 51, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 51.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 61, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 61.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 90, sub 64, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 27, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti n. 1, foglio 90, particella 339, sub 64.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, via Cavallotti/C.so Nizza 0, foglio 90, particella 90, sub 99, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Cuneo, via Cavallotti/C.so Nizza 0, foglio 90, particella 339, sub 99.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 90, sub 41, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Cuneo, Corso Dante 37, foglio 90, particella 339, sub 41.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 90, sub 42, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 30, foglio 90, particella 339, sub 42.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 100, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 100.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 90, sub 76, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Cuneo, Corso Nizza 28, foglio 90, particella 339, sub 76.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Galliera Veneta, via Roma snc, foglio 9, particella 141, sub «unità in corso di accatastamento», al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Galliera Veneta, via Roma snc, foglio 9, particella 1584, sub 1-2.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Iglesias, via Fratelli Bandiera 2, foglio 1, particella 209, sub 81, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Iglesias, via Fratelli Bandiera 2, foglio 1, particella 3082, sub 81.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Iglesias, via Fratelli Bandiera 2, foglio 1, particella 209, sub 82, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 28, sono i seguenti: Iglesias, via Fratelli Bandiera 2, foglio 1, particella 3082, sub 82.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Napoli, via Cocchia 8, foglio 28, particella 221, sub 108, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 31, sono i seguenti: Napoli, via Cocchia 8, foglio 28, particella 221, sub 109.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via dei Gracchi 56, foglio 404, particella 0094, sub 68, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 36, sono i seguenti: Roma, via dei Gracchi 56, foglio 404, particella 0094, sub 63.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Nocera Umbra 10, foglio 931, particella 0164, sub 001, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 39, sono i seguenti: Roma, via Nocera Umbra 10, foglio 931, particella 0164, sub 008.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Conca D'Oro 221/C, foglio 269, particella 0334, sub 009, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 52, sono i seguenti: Roma, via Conca D'Oro 225, foglio 269, particella 0334, sub 011.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Conca D'Oro 221/C, foglio 269, particella 0334, sub 012, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009,

emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 52, sono i seguenti: Roma, via Conca D'Oro 231, foglio 269, particella 0334, sub 661.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Conca D'Oro 221/C, foglio 269, particella 0334, sub 014, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 52, sono i seguenti: Roma, via Conca D'Oro 237, foglio 269, particella 0334, sub 017.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, Piazza Ateneo Salesiano 8, foglio 259, particella 113, sub 14, 13, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 58, sono i seguenti: Roma, Piazza Ateneo Salesiano 8, foglio 259, particella 113, sub 503.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Ateneo Salesiano 26, foglio 259, particella 0113, sub 503, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 58, sono i seguenti: Roma, via Ateneo Salesiano 26, foglio 259, particella 0113, sub 501.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Raffaello Giovagnoli 4, foglio 450, particella 0060, sub 16, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 63, sono i seguenti: Roma, via Raffaello Giovagnoli 4, foglio 450, particella 164, sub 16.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Roma, via Tovaglieri 387, foglio 648, particella 0330, sub 010, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 67, sono i seguenti: Roma, via Tovaglieri 387, foglio 648, particella 0330, sub 504.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Prato, Piazza A. Einstein dal 3 al 27, foglio 76, particella 647, sub 61, 62, 17, al decreto prot. n. 2009/35667 del 3 settembre 2009, emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 10 settembre 2009, pag. 84, sono i seguenti: Prato, Piazza A. Einstein dal 3 al 27, foglio 76, particella 647, sub 502.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2012

Il direttore dell'agenzia: SCALERA

12A07277

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Opere piccole e medie nel Mezzogiorno - utilizzo economie di gara. (Deliberazione n. 34/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso articolo 61;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'articolo 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il "Quadro Strategico Nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'articolo 18 dispone che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) al Fondo infrastrutture di cui al citato articolo 6-*quinquies*;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, all'articolo 2, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ivi compresa la missione di spesa "sviluppo e riequilibrio territoriale", alla quale afferisce il FAS;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42", che:

- all'articolo 4 stabilisce che il Fondo per le aree sottoutilizzate assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione" (FSC), finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi;

- all'articolo 5 definisce le modalità di programmazione del fondo di cui sopra, in particolare prevedendo al comma 5 che il Ministro delegato propone al CIPE per la conseguente approvazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che all'articolo 10 detta disposizioni per l'ulteriore riduzione delle spese dei Ministeri;

Visto in particolare l'articolo 32, comma 1, del citato decreto legge n. 98/2011, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che all'articolo 1 detta disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che nel recepire le misure di contenimento della spesa pubblica già disposte alla tabella E, prevede una dotazione di risorse del FSC di circa 26,3 miliardi di euro per il periodo 2012-2015, e visti in particolare:

- l'articolo 33, comma 2, il quale prevede che le risorse del FSC siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali;

- l'articolo 33, comma 3, che assegna al FSC una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015, da destinare prioritariamente, tra l'altro, alla prosecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'articolo 41, comma 4, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d'intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*G.U.* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3, (*G.U.* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro, per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 novembre 2009, n. 103 (*G.U.* n. 295/2010), con la quale questo Comitato ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 413 milioni di euro a favore delle "opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno" a carico del Fondo infrastrutture;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente "Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013", con la quale questo Comitato, per effetto delle citate disposizioni in materia di riduzioni delle spese dei Ministeri, ha ridotto in particolare la dotazione residua del Fondo infrastrutture da 763,8 milioni di euro a circa 577 milioni di euro;

Vista la delibera 6 dicembre 2011, n. 89 (*G.U.* n. 67/2012), con la quale questo Comitato, preso atto della necessità di individuare una diversa imputazione della copertura finanziaria della assegnazione già disposta a carico del Fondo infrastrutture con la citata delibera n. 103/2009, ha assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo complessivo di 123,3 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di competenza del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, a valere sulle risorse del citato Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, e ha destinato le economie di gara maturate dal citato Provveditore, pari a 37,5 milioni di euro, agli interventi di competenza dettagliati nella tabella allegata alla delibera medesima;

Vista la delibera 20 gennaio 2012, n. 6, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha imputato le riduzioni di spesa disposte in via legislativa a carico Fondo per lo sviluppo e la coesione, tra cui l'importo di 309,75 milioni di euro a carico delle risorse di cui alla citata delibera n.103/2009, non ancora trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ha assegnato l'importo di 186,45 milioni di euro a carico dei fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della citata legge n. 183/2011, ristorando, unitamente all'assegnazione di 123,3 milioni di euro, di cui alla citata delibera n. 89/2011, la richiamata riduzione di spesa;

Vista la nota 16 marzo 2012, n. 10931, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'autorizzazione all'utilizzo delle economie di gara per i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche Abruzzo, Lazio e Sardegna, Campania e Molise, Basilicata e Puglia e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

- che con i decreti indicati nella seguente tabella il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha individuato i Provveditorati competenti quali soggetti aggiudicatori delle opere precisate nei decreti stessi e gli importi assegnati a valere sull'importo di 413 milioni di euro di cui alla citata delibera n. 103/2009:

(in euro)

ESTREMI DECRETO	PROVVEDITORATO	IMPORTO ASSEGNATO
22 marzo 2011, n. 105 (registrato presso la Corte dei Conti, reg. 11, foglio n. 75/2011)	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna	52.485.766,0
22 marzo 2011, n. 104 (registrato presso la Corte dei Conti, reg. 7, foglio n. 238/2011)	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise	97.214.224,0
22 marzo 2011, n. 103 (registrato presso la Corte dei Conti, reg. 11, foglio n. 76/2011)	Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Basilicata e la Puglia	81.300.000,0

- che il predetto Ministero ha previsto, nei citati decreti, che le economie derivanti da risparmi di gara possono essere utilizzate dal competente Provveditorato per finalità analoghe a quelle degli interventi già aggiudicati;

- che a fronte dei succitati importi assegnati, i Provveditorati hanno maturato le economie di gara risultanti dalle istruttorie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e riportate nella seguente tabella:

(in euro)

PROVVEDITORATO	IMPORTO ECONOMIE
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna (per le opere della Regione Sardegna)	2.802.320,0
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise	34.828.896,2
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Basilicata e la Puglia	9.736.437,0

- che il Ministero istruttore propone di destinare i succitati risparmi di gara maturati da ogni Provveditorato agli interventi di competenza del medesimo Provveditorato, indicati nella relazione istruttoria, alle tabelle denominate "Elenco interventi analoghi";

- che nella proposta di riassegnazione delle economie di gara si è proceduto, coerentemente con le finalità indicate dal programma approvato con la sopra citata delibera n. 103/2009, a individuare interventi rispondenti a tre categorie:

A) interventi su immobili demaniali in uso delle forze di Polizia: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Capitanerie di Porto;

B) lavori di adeguamento reti viarie, idriche, fognarie ed impianti portuali di competenza degli Enti Locali;

C) interventi su immobili per lavori di adeguamento e ristrutturazione di sedi istituzionali;

- nell'ambito delle tre categorie indicate, la scelta degli interventi, aventi progetti già cantierabili, è stata determinata sulla base delle considerazione analiticamente esposte nella relazione istruttoria;

Delibera:

1. E' autorizzato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al seguente punto 2, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'utilizzo delle economie di gara pari all'importo complessivo di 47.367.653,2 euro, da destinare, per le quote specificate a fianco di ciascuno dei sotto indicati Provveditorati:

Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo, il Lazio e la Sardegna (per le opere della Regione Sardegna)	2.802.320,0
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise	34.828.896,2
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Basilicata e la Puglia	9.736.437,0

agli interventi di competenza dei medesimi Provveditorati, dettagliati nella tabella allegata alla presente delibera nell'ambito dell'elenco complessivo delle "Piccole e medie opere nel Mezzogiorno" finanziate con il citato importo di 413 milioni di euro di cui alla delibera n. 103/2009.

2. I Provveditorati interregionali indicati al precedente punto 1 dovranno nominare un responsabile del procedimento, che rilascerà trimestralmente i dati relativi agli interventi di competenza alla banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Struttura tecnica di missione, che a sua volta dialogherà con le relative basi dati del Ministero dello sviluppo economico e del MIP, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per la Campania e il Molise dovrà integrare le informazioni richieste dalle schede inviate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativamente agli interventi originariamente finanziati e a quelli finanziati a valere sulle predette economie di gara.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione di ognuno degli interventi finanziati e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'emergere di eventuali criticità, con particolare riferimento ai tempi di realizzazione dei predetti interventi.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riporterà i quadri economici a consuntivo degli interventi stessi, evidenziando le eventuali ulteriori economie realizzate.

6. I codici unici di progetto (CUP) assegnati agli interventi in argomento, ai sensi della citata delibera n. 24/2004, devono essere evidenziati nella documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 economia e finanze, foglio n. 281

ALLEGATO

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
1	Nuova Caserma Carabinieri di Casandrino (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Casandrino	**1.000.000**
2	Confisca Polo Logistico Corpo Forestale dello Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ercolano	**900.000**
3	Condotta idrica - Qualiano - Licola - Lago Patria	settore idrico	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Giugnano	**2.602.423**
4	Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'Edificio comunale sito in Piazza Capasso	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Gruno Nevano	**1.400.000**
5	Risanamento idraulico ambientale - Opere di prima fase	settore idrico	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Monte di Procida	**3.665.280**
6	Complesso demaniale di Nisida - recupero percorso borbonico manutenzione palazzo direzione e colloqui	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**3.513.842**
7	Complesso Demaniale - Caserma Guardia di Finanza Sanges -Sistemazione ed Adeguamento normative	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**1.200.000**
8	Ufficio del Lavoro via Vespucci 172	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**1.700.000**
9	Complesso Demaniale - Caserma Polizia di Stato Attianese (Ripristino Funzionale)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**650.000**
10	Complesso Demaniale - Caserma Guardia di Finanza Cappellini (Sistemazione Esterna Adeguamento Normative Recupero banchine a mare)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**1.000.000**
11	Secondo e terzo piano per foresteria - questura ex Lotto e Lotterie Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**853.000**
12	Questura di Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**3.058.526**
13	Complesso Demaniale Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Vittoria" (Ripristino e messa in sicurezza facciate esterne ed interne)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**800.000**
14	Edificio sede della Motorizzazione Civile	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**600.000**
15	Manutenzione straordinaria edificio sede del Provveditorato Interregionale OO.PP. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**700.000**
16	Nuovo Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri -Edificio Comando	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Nola	**6.000.000**
17	Casa Circondariale Femminile (Palazzina Alloggi + sistemazione esterna)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Pozzuoli	**2.600.000**
18	Complesso Monumentale Sant'Antonio di Padova F.E.C.	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ischia	**736.000**
19	Complesso Monastico di Santa Chiara	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**186.809**
20	Complesso Demaniale Monumentale - Accademia Belle Arti - Recupero e restauro facciate esterne in tufo	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**900.000**
21	Chiesa S. Maria di Portosalvo	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ischia	**294.400**
22	Complesso Demaniale Monumentale di San Francesco di Paola appalto integrato	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**3.384.000**
23	Chiesa San Gennaro annessa alla caserma Guardia di Finanza Torre Annunziata	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Torre Annunziata	**300.789**
24	Caserma GDF	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Albanella	**295.302**
25	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Casalvelino	**176.634**
26	Nuova Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Cava dei Tirreni	**2.593.520**
27	Caserma Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Cava dei Tirreni	**242.580**
28	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	**185.818**
29	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	S. Giovanni a Piro	**185.696**
30	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	S. M. Castellabate	**184.941**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
31	Provveditorato per le Opere Pubbliche	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**177.977**
32	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Sapri	**185.675**
33	Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Vibonati	**172.961**
34	Caserma Piave Polizia di Stato magazzino VE.CA.	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta		**1.250.000**
35	Recupero, riqualificazione e infrastrutturazione percorsi urbani	arredo urbano	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Capua	**2.738.762**
36	Comando provinciale Guardia di finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta		**1.830.000**
37	Rifiorimento e riparazione delle opere di difesa del litorale in sinistra della foce del fiume Volturno	difesa del suolo	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Castelvolturno	**1.569.600**
38	Rifiorimento e riparazione delle opere di difesa del litorale in destra della foce del fiume Volturno	difesa del suolo	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Castelvolturno	**1.338.500**
39	Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Recale	**2.260.000**
40	Tribunale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	S. Maria Capua Vetere	**626.000**
41	Chiesa del Carmine	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Aversa	**310.000**
42	Caserma CFS	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Avellino	Lacedonia	**1.034.880**
43	Caserma dei carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Avellino	Quindici	**1.889.616**
44	Completamento caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Larino	**3.370.000**
45	Nuova Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Isernia	Pietrabbondante	**1.600.000**
46	Comune di Porto Torres - Lavori per la realizzazione dell'edificio da edibire a servizi dei vettori industriali da destinare provvisoriamente al terminal portuale	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Porto Torres	**1.000.000**
47	Comune di Olbia - Isola Bianca - Lavori di approfondimento dalla -8 alla - 10 nuovi moli 1 e 2 e relativa canaletta di accesso	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Olbia	**2.000.000**
48	Comune di Cagliari - Lavori di ristrutturazione dell'edificio sede della Caserma Carlo Alberto in uso alla Questura di Cagliari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Cagliari	Cagliari	**4.980.000**
49	Comune di Olbia - Lavori di realizzazione della Nuova Sede del Commissariato di Olbia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	sassari	Olbia	**11.250.000**
50	Nuoro - Questura - Lavori di adeguamento al DL 81/2008 degli Uffici ed alloggi di servizio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Nuoro	Nuoro	**1.100.000**
51	Interventi manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici demaniali in uso ai Carabinieri nella Regione Sardegna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Cagliari	Cagliari	**380.000**
52	Comune di Sassari - Recupero palazzina da destinare a sede Nucleo NOE Carabinieri Sardegna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Sassari	**700.000**
53	Comune di Olbia - Lavori per la realizzazione di una caserma per la locale Compagnia della Guardia di Finanza - I fase e II fase	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Olbia	Olbia	**4.750.000**
54	Sassari - Guardia di Finanza - Lavori di realizzazione del nuovo Comando Provinciale, Nucleo Provinciale PT e Compagnia unitamente a 4 alloggi di servizio in Via Milano, angolo Via Besta	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Sassari	**4.685.776**
55	Comune di Bono - Costruzione di uno stabile da adibire a sede dei Comandi Compagnia e Stazione Carabinieri - Completamento	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Bono	**1.400.000**
56	Comune di Arzachena - Lavori di costruzione stabile da adibire a sede Stazione media Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Sassari	Arzachena	**2.050.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
57	Comune di Macomer - Comando Carabinieri di Macomer - Lavori di completamento dei costruendi corpi di fabbrica destinati a caserma e garage -3° stralcio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Nuoro	Macomer	**855.000**
58	Bisceglie (BA): Ristrutturazione e completamento impianti edificio sede Ufficio locale Marittimo della Capitaneria di Porto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bisceglie	**100.000**
59	Monopoli (BA): Adeguamento dell'impianto di condizionamento presso l'Ufficio Circondariale Marittimo	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Monopoli	**175.000**
60	Direzione marittima di Bari - Compartimento di Bari: interventii di straordinaria manutenzione su manufatti vari adibiti ad ufficio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**220.000**
61	Direzione marittima di Bari - Compartimento di Molfetta: interventii di straordinaria manutenzione su manufatti vari adibiti ad ufficio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**180.000**
62	Putignano: Complanare S.P. 237	settore strade	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Putignano	**600.000**
63	Bari: Straordinaria manutenzione edificio demaniale sede della Prefettura e messa a norma intero immobile demaniale - Ristrutturazione edile ed impiantistica e consolidamento statico	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**800.000**
64	Bari: Straordinaria manutenzione edificio demaniale sede della Corte dei Conti	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**200.000**
65	Trani (BA): Straordinaria manutenzione edificio demaniale sede dell'Archivio di Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Trani	**120.000**
66	Bari: Completamento Facoltà di Ingegneria, campus universitario "E. Quagliarello" - Completamento 2° p. e sopraelevazione del 3° p. del corpo DIMEG	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**3.900.000**
67	Bari: Palazzo Simi - Straordinaria manutenzione al centro operativo per l'archeologia della Regione Puglia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**235.000**
68	Bari: Palazzo OO.PP. Messa in sicurezza degli archivi e manutenzione impianti	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**350.000**
69	Putignano: Adeguamento e messa a norma Asilo Comunale S. Nicola	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Putignano	**450.000**
70	Valenzano: Recupero e sistemazione della Chiesa di Ognissanti	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Valenzano	**200.000**
71	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Provincia di Bari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**405.000**
72	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla P.S. nella Provincia di Bari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**210.000**
73	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso all'Arma dei Carabinieri nella Provincia di Bari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**425.000**
74	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso al Corpo Forestale dello Stato nella Provincia di Bari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**80.000**
75	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso ai Vigili del Fuoco nella Provincia di Bari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**75.000**
76	Bari: Straordinaria manutenzione immobili demaniali assegnati a corpi di polizia e rivenienti da confisca ex lege 575/95	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**150.000**
77	Bari: Ristrutturazione Corpi di fabbrica nel Compedio demaniale sede del Comando Regionale dei Carabinieri "Bergia" - Prospetti e lastrici, completamento infissi, viabilità interna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**425.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
78	Bari: Compendio Caserma Carabinieri "Guadagni" Ristrutturazione corpi di fabbrica esistenti e parcheggi e viabilità interna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**170.000**
79	Bari - Palese: Costruzione nuova sede del 6° Nucleo Elicotteri dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**6.000.000**
80	Bari: Completamento dei lavori con allestimento degli archivi della Nuova sede della Tributaria "Partipilo" e opere complementari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**591.000**
81	Bari: Accorpamento dei plessi A e B sedi del Centro Polifunzionale della P.S.	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**1.240.000**
82	Monopoli (BA): Straordinaria manutenzione e adeguamento impianti Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Monopoli	**170.000**
83	Bari: Straordinaria manutenzione edificio demaniale sede del Comando Regione della G. di F. "Macchi"	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**800.000**
84	Manutenzione straordinaria edificio sede della sovraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**400.000**
85	Ostuni (BR) Ristrutturazione dell'immobile confiscato ex lege 575/65 sito in via Petronella s.n. in località "Villanova di Ostuni" da destinare a "delegazione di spiaggia" della Capitaneria di Porto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Ostuni	**128.445**
86	Direzione marittima di Bari - Compartimento di Brindisi: Interventi di straordinaria manutenzione alla sede della Delegazione di spiaggia di Savelletri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**96.500**
87	Brindisi: Riqualificazione banchina villaggio Pescatori	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**1.300.000**
88	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Provincia di Brindisi	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**570.000**
89	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla P.S. e Questura nella Provincia di Brindisi	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**210.000**
90	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso all'Arma dei Carabinieri nella Provincia di Brindisi	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**190.000**
91	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso ai Vigili del Fuoco nella Provincia di Brindisi	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**190.000**
92	Brindisi: Straordinaria manutenzione della recinzione e realizzazione di impianti di sicurezza antintrusione e video sorveglianza alla Sezione Operativa Navale della G. di F. "Cantieri Balsamo"	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**230.000**
93	completamento banchina di collegamento tra punto franco ed ex banchina montecatini e rettifica dente di attracco banchine di s.apollinare	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**5.000.000**
94	Manutenzione straordinaria e consolidamento della banchina dedicata all'ammiraglio "Millo"	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**1.500.000**
95	Ristrutturazione della stazione traghetti nel seno di levante	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Brindisi	Brindisi	**1.100.000**
96	Direzione marittima di Bari - Compartimento di Manfredonia: interventi di straordinaria manutenzione presso edifici vari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Manfredonia	**130.000**
97	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Provincia di Foggia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**750.000**
98	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla P.S. e Questura nella Provincia di Foggia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**760.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
99	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso all'Arma dei Carabinieri nella Provincia di Foggia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**815.000**
100	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso al Corpo Forestale dello Stato nella Provincia di Foggia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**370.000**
101	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso ai Vigili del Fuoco nella Provincia di Foggia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**380.000**
102	Chieuti (FG): Rifacimento delle facciate della "Torre saracena" sede della Brigata della Guardia di Finanza "O. Giannini" in località "Torre Fantine"	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Foggia	Foggia	**650.000**
103	Direzione marittima di Bari - Compartimento di Gallipoli: interventi di straordinaria manutenzione presso edifici vari	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Gallipoli	**210.000**
104	Lecce: Università del Salento: Realizzazione di un laboratorio di Modellistica Idraulica, Ambientale e Navale	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**4.000.000**
105	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Provincia di Lecce	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**330.000**
106	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso all'Arma dei Carabinieri nella Provincia di Lecce	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**340.000**
107	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso ai Vigili del Fuoco nella Provincia di Lecce	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**190.000**
108	Maglie (LE): Costruzione nuovo Comando Stazione della Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Maglie	**2.900.000**
109	Otranto (LE): Costruzione Nuova sede Caserma della Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Otranto	**7.000.000**
110	Lecce: Università del Salento: ristrutturazione di parte dell'immobile Istituto principe Umberto da destinare a sedi di uffici dell'università	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**1.000.000**
111	Lecce: Università del Salento: Realizzazione di laboratorio per prove su materiali per l'edilizia	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Lecce	Lecce	**1.000.000**
112	Lecce - Realizzazione, adeguamento e ristrutturazioni immobili comunali	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**1.730.000**
113	Realizzazione rete fognatura pluviale nera e di rete idrica	settore idrico	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**1.146.400**
114	Lecce - potenziamento e manutenzione straordinaria rete viarie	settore strade	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**5.090.693**
115	Lecce - interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito (rete fognatura nera)	settore idrico	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**1.000.000**
116	Lecce - interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito (viabilità e opere d'arte)	settore strade	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**2.800.000**
117	Lecce - interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito (rete idrica)	settore idrico	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**250.000**
118	Matera: Straordinaria manutenzione U.O. Provveditorato alle OO.PP.	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**236.000**
119	Matera: Straordinaria manutenzione edificio demaniale sede degli Uffici Pubblici Statali	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**91.800**
120	Bernalda Frazione Metaponto: Straordinaria manutenzione immobile demaniale sede di Asilo Infantile	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Bernalda	**277.000**
121	Interventi di straordinaria manutenzione per immobili demaniali in uso a forze dell'ordine	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**1.332.225**
122	Tricarico: Straordinaria manutenzione alla Caserma Guardia Forestale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Tricarico	**323.000**
123	Matera: Straordinaria manutenzione al Comando Provinciale dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**145.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
124	Nova Siri Scalo: Straordinaria manutenzione al Comando Stazione dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Nova Siri Scalo	**230.000**
125	Bernalda - Frazione Metaponto: Straordinaria manutenzione al Comando Stazione dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Bernalda	**138.000**
126	Stigliano: Straordinaria manutenzione al Comando Stazione dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Stigliano	**184.000**
127	Bernalda - Frazione Metaponto: Straordinaria manutenzione al fabbricato sede della Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Bernalda	**138.000**
128	Matera: Straordinaria manutenzione al fabbricato sede del Comando Provinciale Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**184.000**
129	Potenza: Straordinaria manutenzione all'edificio demaniale sede della Corte dei Conti	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Potenza	**440.000**
130	Potenza: Straordinaria manutenzione alla sede della Questura di Potenza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Potenza	**460.000**
131	Viggiano: Completamento Caserma della Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Viggiano	**206.000**
132	Potenza: Straordinaria manutenzione alla sede del Compartimento della Polizia Stradale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Potenza	**210.000**
133	Avigliano: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Avigliano	**170.000**
134	Bella: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Bella	**201.000**
135	Pescopagano: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Pescopagano	**206.000**
136	Straordinaria manutenzione per immobili demaniali in uso a forze dell'ordine e corpo forestale di Stato.	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Vari	**1.048.500**
137	Atella: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Atella	**190.000**
138	Lagonegro: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Lagonegro	**220.000**
139	Tramutola: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Tramutola	**190.000**
140	Lavello: Straordinaria manutenzione alla Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Lavello	**235.000**
141	Melfi: Straordinaria manutenzione al fabbricato sede della Polizia Stradale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Melfi	**210.000**
142	Direzione marittima di Bari: Compartimento di Taranto: Interventi di straordinaria manutenzione su edifici portuali	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**170.000**
143	Sciacca - Ufficio Circondariale Marittimo - Sistemazione terrazzo ed alloggi	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Sciacca	**258.000**
144	Licata - Caserma dei Carabinieri - Ristrutturazione e riqualificazione prospetto esterno, area ricezione e muro di cinta	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Licata	**590.000**
145	Misterbianco (CT) - Ristrutturazione e riqualificazione delle esigenze della Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco - immobile sito in via San Nicolò n.468 requisito ai sensi L575/65 e succ. mod.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Catania	Misterbianco	**1.100.000**
146	Catania - Lavori di M.S. edificio Nucleo Polizia Tributaria lavori di M.S.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Catania	Catania	**260.000**
147	Caltanissetta -Lavori di risanamento ed opere connesse della recinzione C/O Caserma Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	**192.000**
148	Gela (CL) - Comando Intermedio Carabinieri - rifacimento Terrazze di copertura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Gela	**190.000**
149	Enna - Lavori di M.S. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**225.000**
150	Enna - Lavori di M.S. Immobile sede del Comando Provinciale dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**194.000**
151	Nicosia (EN) - Lavori di M.S. Immobile sede del comando Compagnia dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Nicosia	**234.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
152	Piazza Armerina (EN) - Lavori di M.S. Distaccamento dei Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**284.000**
153	Enna - Lavori di M.S. Caserma "Boris giuliano" sede della Polizia di Stato e Polizia Stradale	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**197.000**
154	Messina - Lavori di M.S. Caserma Guardia di Finanza "Cotugno"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**500.000**
155	Messina - Lavori di M.S. Capitaneria di Porto	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**350.000**
156	Palermo -Lavori di M.S. e Adeguamento dell'immobile sito in viale Strasburgo n. 168 quale nuova sede del N.O.P. Sicilia Occidentale	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**100.000**
157	Palermo Lavori di straordinaria manutenzione squadra Mobile "Boris Giuliano" di piazza Vittoria	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**251.000**
158	Palermo - Capitaneria di Porto sede Centrale - piano camerate e M.S. immobile demaniale Marittimo	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**260.000**
159	Termini Imerese - Caserma Circomare uffici ed alloggi	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Termini Imerese	**258.000**
160	Termini Imerese - Lavori di M.S. Commissariato Polizia di Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Termini Imerese	**145.000**
161	Palermo - Lavori di M.S. Caserma Carabinieri Cinofili Villagrazia	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**430.000**
162	Altofonte - Lavori di M.S. Caserme Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**85.000**
163	Misilmeri - Lavori di M.S. Caserme Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**206.000**
164	Punta raisi (PA) - Lavori di M.S. c/o la Tenenza della Guardia di Finanza in ambito aereoportuale	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Punta Raisi	**250.000**
165	San Nicola l'Arena (PA) - Caserma Carabinieri completamento piano copertura e locali camerate	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	San Nicola l'Arena	**258.000**
166	Siracusa - Lavori di M.S. Caserma Guardia di Finanza di Massolivieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	**192.000**
167	Noto (SR) - Lavori di M.S. Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Noto	**191.000**
168	Augusta (SR) - Lavori di M.S. Caserma Guardia di Finanza "Ramaci"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Augusta	**194.000**
169	Noto (SR) - Lavori di M.S. Caserma Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Noto	**192.000**
170	Siracusa - Lavori di M.S. Caserma Carabinieri "Statella".	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	**193.000**
171	Siracusa - Lavori di M.S. Caserma P.S. "Greco"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	**187.000**
172	Augusta (SR) -Lavori di M.S. Commissariato P.S. "Castello Svevo"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Augusta	**194.000**
173	Palazzolo Acreide (SR) - Lavori di M.S. Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Palazzolo Acreide	**191.000**
174	Girifalco - Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Girifalco	**240.000**
175	Squillace - Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Squillace	**245.000**
176	Reggio Calabria - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della Caserma "Mezzacapo" in uso alla Polizia di Stato - completamento	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	**1.500.000**
177	Porto di Gioia Tauro - lavori di M.S. dell'edificio sito in ambito portuale sede della caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio di Calabria	Gioia Tauro	**215.000**
178	Aragona - Completamento dei lavori di urbanizzazione delle opere primarie a valle della via La Loggia e servizio del PEEP	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Aragona	**1.984.000**
179	Porto Empedocle - Intervento di recupero manufatti industriali ex area Montesidon	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	**5.000.000**
180	Messina - Lavori di costruzione del secondo approdo di Tremestieri- Integrazione	settore portuale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**8.000.000**
181	Caprileone - Ristrutturazione e completamento dello Stadio Comunale nella Frazione Rocca	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Caprileone	**960.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
182	Ficarra - Progetto esecutivo ampliamento parcheggio di via IV Novembre	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Ficarra	**628.000**
183	Furnari - Progetto di rivalutazione del tessuto urbano	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Furnari	**2.500.000**
184	Messina - Riqualificazione urbana di piazze sotoriche del Comune di Messina (Piazza San rocco, Villaggo Faro Superiore, Piazza Chiesa Madre Villaggio Santo, Piazza e Scalinata santa Barbara, Piazza Unità d'Italia)	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**870.000**
185	Santa Lucia del Mela - Recupero e riqualificazione della Piazza Milite Ignoto	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	**1.110.000**
186	Pace del Mela - Completamento ed ampliamento della strada Mandravecchia - S.S. 113 sistemazione strada esistente comunale Bagnara	settore strade	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Pace del Mela	**583.000**
187	Palermo - lavori di ri funzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del Porto di Palermo	settore portuale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**18.000.000**
188	Termini Imerese - lavori di ripristino statico dei piazzali del porto commerciale e rifacimento degli impianti ed arredi	settore portuale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Termini Imerese	**13.300.000**
189	Alia - Riqualificazione urbana vie del centro storico di tutto il percorso donominato "della processione"	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Alia	**788.000**
190	Alimena - Completamento della riqualificazione del Colle Sant'Alfonso	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Alimena	**1.250.000**
191	Altavilla Milicia - Riqualificazione urbana del centro abitato zona sud-est	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	**1.600.000**
192	Bagheria - Sistemazione e riqualificazione via Palagonia	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Bagheria	**1.137.000**
193	Baucina - Riqualificazione Corso Umberto I	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Baucina	**1.240.000**
194	Bolognetta - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria zona del piano particolareggiato	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Bolognetta	**1.370.000**
195	Campofelice di Roccella- Completamento impianto polivalente Stretto	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Campofelice	**1.850.000**
196	Casteldaccia - Riqualificazione urbana del quartiere Orestagno-Cutelli - lotto 2°	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Casteldaccia	**1.450.000**
197	Contessa Entellina - Lavori di recupero nucleo storico centro abitato	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	**860.000**
198	Ficarazzi - Progetto di pavimentazione, sistemazione, illuminazione artistica ed arredo urbano del Corso Umberto I	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Ficarazzi	**1.520.000**
199	Isnello - Centro per la ricerca, la divulgazione e la didattica delle scienze astronomiche nel territorio del comune di Isnello nell'area del Parco delle Madonie	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Isnello	**7.500.000**
200	Lercara Friddi - Recupero menutenzione e adeguamento dell'edificio scolastico di Corso Giulio Sartorio	edilizia scolastica	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	**581.000**
201	Montelepre - Progetto esecutivo e cantierabile dei lavori di urbanizzazione e riqualificazione urbana connessi alla strada di collegamento tra la Via Palermo e Piazza della Vittoria	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Montelepre	**1.233.000**
202	Piana degli Albanesi - Riqualificazione del centro storico del quartiere san Giorgio	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Piana degli Albanesi	**1.062.000**
203	Polizzi Generosa - Lavori di completamento illuminazione artistica e riqualificazione via del centro storico	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	**665.000**
204	San Cipirrello - Scuola dell'infanzia statale "S. G. Bosco"	edilizia scolastica	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	San Cipirrello	**2.700.000**
205	San Giuseppe Jato - Lavori manutenzione straordinaria delle interconnessioni a valle di Co.sa Umberti, Via Vitt. Emanuele, Piazza Corpus Domini, Piazza del Popolo ed interconnessioni	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	**1.000.000**
206	Monterosso - Realizzazione strada Carcanella	settore strade	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Ragusa	**1.200.000**
207	Ragusa - Completamento parcheggio di piazza del Popolo	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Ragusa	**1.000.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
208	Acate - Lavori di arredo urbano centro storico Via Piave-Via Mameli e prolungamento XX settembre	opere urbanizzazione	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Acate	**1.030.000**
209	San Vito Lo Capo - Lavori di riqualificazione urbana funzionale-riprìstino ai fini della rivitalizzazione sociale dell'impianto sportivo	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	**1.500.000**
210	Strada di collegamento fra le superstrade dei due mari e del medio Savuto attarverso la comunità montane del reventino -1° Stralcio funzionele della superstrada del Medio Savuto S.S. 616 alla Strada Prov.le per Serrastretta - Completamento lotto funzionale tra lo svincolo con la S.S. 616 e la strada Prov.le per Decollatura (9+121)	settore strade	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Vibo Valenzia	Vibo Valenzia	**40.000.000**
211	Barrafranca (EN) - Lavori di M.S. Uffici del Giudice di Pace	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Barrafranca	**511.000**
212	Enna - Lavori di M.S. Immobile sede della Prefettura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**287.000**
213	Messina - Lavori di M.S. Palazzo delle Finanze da adibire a sede della DIA di Messina - Via XXIV Maggio - Integrazione finanziamento	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**600.000**
214	Messina - Lavori di M.S. immobile sede della Prefettura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**390.000**
215	Palermo - Lavori di straordinaria manutenzione presso gli uffici del Provveditorato Interregionale alle OO.PP.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**410.000**
216	Palermo - Lavori di M.S. sede della Prefettura di via Sampolo	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**500.000**
217	Palermo - Università di Palermo Dipartimento di Idraulica della Facoltà di Ingegneria - lavori di sistemazione del laboratorio e ristrutturazione delle attrezzature fisse esistenti	edilizia universitaria	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**850.000**
218	Ragusa - Lavori di M.S. Immobile ex Intendenza di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Ragusa	**300.000**
219	Siracusa - Lavori di M.S. Palazzo delle Finanze	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	**192.000**
220	Gibellina (TP) - lavori di completamento di un edificio polifunzionale, Centro Sociale, A.S.L. e Mercato Coperto	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Gibellina	**1.200.000**
221	Palazzo di Giustizia di Locri - integrazione finanziamento	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Locri	**3.200.000**
222	Interventi manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Regione Sardegna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Varie	Vari	**85.000**
223	Interventi manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici demaniali in uso alla Polizia di Stato nella Regione Sardegna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Varie	Vari	**350.000**
224	Comune Nuoro - Lavori di somma urgenza nei locali mensa e servizi igienici della Questura	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Nuoro	Nuoro	**97.680**
225	Direzione marittima di Bari: Compartimento di Taranto: manutenzione straordinaria della palazzina destinata ad uffici per la capitaneria di Porto nonché del magazzino deposito presso il portodi Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**180.000**
226	Campanile Chiesa S.Sofia Anacapri (NA)	settore edilizio - religioso	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Anacapri	**121.798**
227	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla Guardia di Finanza nella Provincia di Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**190.000**
228	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso alla P.S. e Questura nella Provincia di Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**260.000**
229	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso all'Arma dei Carabinieri nella Provincia di Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**360.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
230	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso al Corpo Forestale dello Stato nella Provincia di Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**310.000**
231	Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su edifici demaniali in uso ai Vigili del Fuoco nella Provincia di Taranto	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**500.000**
232	Taranto: Compendio demaniale Caserma P.S. "D'Oria" contenimento consumi energetici e manutenzione straodi naria dei Prospetti, Infissi e coperture	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Taranto	Taranto	**300.000**
233	Partinico - Nuova sede dei Carabinieri - Costruzione	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Partinico	**4.405.000**
234	Castelvetrano - Tenenza GG.FF. - completamento 3° ed ultimo lotto	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Castelvetrano	**1.310.000**
235	Castelvetrano - Commissariato **P.S. -** completamento 2® ed ultimo lottc	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Castelvetrano	**1.200.000**
236	Mazara del Vallo • Lavori di manutenzione strard. Caserma GG.FF. via Burgio	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	**250.000**
237	Enna - Lavori di M.S. Caserma "Boris giuliano" sede della Polizia di Stato e Polizia Stradale	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**150.000**
238	Gela (CL) - Comando Intermedio Carabinieri - rifacimento Terrazze di copertura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Gela	**150.000**
239	Trapani - Lavori di manutenzione strard. Comando Compagnia Carabinieri via vallona	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Trapani	**117.000**
240	Pantelleria - M.S. Caserma dei Carabinieri - Copertura ed infissi	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Pantelleria	**120.000**
241	Pantelleria - M.S. Caserma della Guardia di Finanza - Copertura ed infissi	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Pantelleria	**120.000**
242	Trapani - Questura - Bonifica poligono di tiro e M.S. Recinzione	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Trapani	Trapani	**233.000**
243	Alcamo - Lavori di manutenzione strard. Comando Compagnia Carabinier	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Alcamo	**150.000**
244	Catania - Completamento lavori infrastrutturali e rifacimento cabina elettrica MT 24313 c/o la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Fontanarossa	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Catania	Catania	**160.000**
245	Ragusa - Lavori di manutenzione strard.edificio Commissione Tributaria - Comando Provinciale G. di F. e Ragioneria Territoriale dello Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Ragusa	**200.000**
246	Vittoria - Ripristino frontalini e lavori di manutenzione strard. locali Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Ragusa	Vittoria	**200.000**
247	Palermo - Lavori di manutenzione strard. Guardia di Finanza Reparto volo di Boccadifalco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**250.000**
248	Palermo - Lavori di manutenzione strard.Caserma Carini nucleo Investigativo 4° e 1° Sezione	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**300.000**
249	Palermo - Commissariato P.S. "San Lorenzo" • Lavori di revisione copertura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**150.000**
250	Messina - Caserma P.S. Calipari - Lavori di manutenzione strard. ed impermeabilizzazione copertura	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**200.000**
251	Messina - Comando Interregionale dei Carabinieri "Bonsignore" M.S. rifacimento e messa in sicurezza ingresso lato via Monsignor D'Arrigo	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**150.000**
252	Licata • Caserma Carabinieri - ristrutturazione e riqualificazione prospetto esterno, area di ricezione muro di cinta.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Licata	**1.000.000**
253	Licata - Caserma Vigili del Fuoco - Adeguamento Sicurezza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Licata	**100.000**
254	Lampedusa - Caserma Vigili del Fuoco - Adeguamento Sicurezza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Lampedusa	**100.000**
255	Canicattl - Lavori di manutenzione strard. Caserma Guardia di Finanza .	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Canicattì	**250.000**
256	Porto Empedocle - Lavori di manutenzione strard.Caserma Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	**100.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
257	Palma di Montechiaro - Lavori di manutenzione strard.Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	**100.000**
258	Agrigento - Lavori di manutenzione strard. Caserma Polizia Stradale	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Agrigento	**100.000**
259	Sambuca di Sicilia - Caserma dei Carabinieri Lavori di manutenzione strard. e sanificatone	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	**100.000**
260	Licata - Tenenza Guardia di Finanza • Lavori di manutenzione strard.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Licata	**100.000**
261	Mussomeli - Lavori di manutenzione strard. Caserma Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Mussomeli	**150.000**
262	S. Cataldo (CL) - Tenenza Carabinieri - Lavori di manutenzione strard.. ed installazione di un nuovo ascensore	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	S.Cataldo	**150.000**
263	Lavori presso la Caserma dei Carabinieri di Montedoro (CL)	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	**115.000**
264	Stazione Carabinieri di Niscemi (CL) - Lavori di manutenzione straord. presso gli alloggi di servizio	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	**150.000**
265	Caltamssetta - Lavori di manutenzione straord. presso la sede del Provveditorato OO.PP.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	**100.000**
266	Delia (CL) - Lavori di manutenzione straord. e rifacimento dell'impianto di illuminazione perimetrale esterna presso la Caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Caltanissetta	Delia	**150.000**
267	Enna - Lavori di manutenzione straord. Casenna dei Carabinieri sede del Comando Provinciale - tetti e cornicioni pericolanti ed opere urgenti	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**170.000**
268	Lavori di manutenzione straordinaria caserma CC - alloggi.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Misilmeri	**100.000**
269	Siracusa - Comando Provinciale Guardia di Finanza- Lavori di manutenzione straord.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Siracusa	**150.000**
270	Pachino (SR) - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di Finanza località Marzamemi	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Pachino	**150.000**
271	Lentini - Caserma Carabinieri - Lavori di manutenzione straordinaria	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Lentini	**150.000**
272	Reggio Calabria - Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della Caserma "Mezzacapo" in uso alla Polizia di Stato - integrazione	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Reggio Calabria	**400.000**
273	Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) - Lavori di manutenzione straord. All'archivio dell'Avvocatura dello Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Villa S. Giovanni	**100.000**
274	Serra San Bruno (V.V.) - Lavori di manutenzione straord. Comando Compagnia dei Carabinieri -	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Vibo Valenzia	Serra San Bruno	**180.000**
275	Lamezia terme - Lavori di manutenzione straord. - Polizia di Frontiera "Polaria" c/o l'Aereoporto	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Lamezia Terme	**120.000**
276	Catanzaro -Lavori di manutenzione straord. Legione dei Carabinieri "Marafioti"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	**100.000**
277	Catanzaro - Lavori di manutenzione straord. Caserma GG.FF. Laganà	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	**100.000**
278	Catanzaro - Lavori di manutenzione straord. Casenna GG.FF. "Soveria Mannelli"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Catanzaro	Catanzaro	**100.000**
279	Paola - Lavori di manutenzione straord. Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Paola	**110.000**
280	San Donato di Minea (CS) - Lavori di manutenzione straord. Caserma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	San Donato di Minea	**100.000**
281	Corigliano Calabro (CS) - Manutenzione straorcLalla caserma della Guardi di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Corigliano calabro	**120.000**
282	Corigliano Calabro (CS) - Manutenzione straord.alla caserma Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Corigliano calabro	**100.000**
283	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Caserma Carabinieri P.Grippo	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Cosenza	**150.000**
284	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Comando Provinciale Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Cosenza	**150.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
285	Cosenza - Lavori di manutenzione straord. Palazzo Uffici statali	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Cosenza	Cosenza	**100.000**
286	Scilla (RC) - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Scilla	**100.000**
287	Porto di Gioia Tauro - Lavori di M.S. nell'edificio demaniale in uso alla Guardia di Finanza	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Gioia Tauro	**400.000**
288	Roccella Ionica (RC) - Lavori di manutenzione straord. Casenna Guardia di Finanza adeguamento Imp.elettrico	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Reggio Calabria	Roccella Ionica	**100.000**
289	Vibo Valentia - Lavori di manutenzione straord. Scuola allievi Agenti P.S.	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Vibo Valenzia	Vibo Valenzia	**155.000**
290	Cirò Marina (KR) - Lavori di manutenzione straord. Comando Compagnia Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Crotone	Cirò Marina	**140.000**
291	Vibo Valentia - Lavori di manutenzione straord. Caserma Guardia di Finanza "Vizzari"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Calabria	Vibo Valenzia	Vibo Valenzia	**180.000**
292	Agrigento - Lavori di riqualificazione di parte del tessuto viario della città	riqualificazione urbana	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Agrigento	Agrigento	**6.000.000**
293	Messina - Lavori di Costruzione dello svincolo autostradale Giostra 1° e 2° lotto	settore strade	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**10.600.000**
294	Lipari - Vulcano - Lavori di realizzazione delle opere di adduzione del dissalatore di Lipari alla rete idrica di Lipari we Vulcano - Condotta sottomarina Lipari - Vulcano	settore idrico	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Lipari	**600.000**
295	Messina - Lavori di M.S. Palazzo delle Finanze da adibire a sede della DIA di Messina - Via XXIV Maggio - Integrazione finanziamento	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**80.000**
296	Messina - Lavori di Completamento interventi RIS	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**513.000**
297	Messina - Lavori di Completamento interventi DIA	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Messina	Messina	**400.000**
298	Palermo - Lavori di M.S. sede della Prefettura di via Sampolo	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**175.000**
299	Barrafranca (EN) - Lavori di M.S. Uffici del Giudice di Pace	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Barrafranca	**175.000**
300	Augusta - Realizzazione Comando Intermedio dei Carabinieri - Riavvio e completamentodei lavori	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Siracusa	Augusta	**2.000.000**
301	Palermo - Lavori di M.S. presso la Caserma di Polizia di stato "Lungaro"	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Palermo	Palermo	**200.000**
302	Piazza Armerina (EN) - Lavori di M.S. Distaccamento dei Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**170.000**
303	Nicosia (EN) - Lavori di M.S. Immobile sede del comando Compagnia dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Nicosia	**150.000**
304	Enna - Lavori di M.S. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	edilizia istituzionale	del. 103/2009- del. 89/2011	Prov. OO.PP. Cal. Sicil.	Sicilia	Enna	Enna	**170.000**
305	Caserma carabinieri Monteforte Irpino (AV)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Avellino	Monteforte Irpino	**1.090.000**
306	Caserma carabinieri Alvignano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Alvignano	**1.873.024**
307	Caserma carabinieri Frigenti	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Frigenti	**110.000**
308	Caserma VFF Avellino	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Avellino	Avellino	**400.000**
309	Caserma CFS Pozzuoli loc. Licola (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Licola	**212.877**
310	Caserma carabinieri San Giorgio a Cremano (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	San Gregorio a Cremano	**384.460**
311	Commissariato pubblica sicurezza Torre Annunziata (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Torre Annunziata	**158.009**
312	Caserma carabinieri Torre del Greco (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Torre del Greco	**388.404**
313	Caserma guardia di finanza Giugliano (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Giugnano	**292.943**
314	Comando guardia di finanza Torre Annunziata (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Torre Annunziata	**413.650**
315	Caserma carabinieri Portici (NA)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Portici	**224.127**
316	Caserma C.F.S.. Manutenzione straordinaria. Ottaviano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ottaviano	**1.000.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
317	Caserma CC Gragliano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Gragliano	**190.000**
318	Commissariato P.S. manutenzione straordinaria Pozzuoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Pozzuoli	**700.000**
319	Caserma Bussone sede della Polizia stradale - adeguamento funzionale Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**500.000**
320	Caserma CFS Casamicciola	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Casamicciola	**240.000**
321	Commissariato PS manutenzione straordinaria Ischia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ischia	**120.000**
322	Commissariato PS manutenzione straordinaria Sorrento	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Sorrento	Sorrento	**200.000**
323	Caserma carabinieri Torre Annunziata	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Torre Annunziata	**200.000**
324	Caserma CC Pastrengo in Napoli sede del comando provinciale - opere di consolidamento Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**600.000**
325	Caserma CC Salvo D'Acquisto in Napoli sede del Comando regionale -Ripristino funzionale. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**600.000**
326	Caserma CC Maggio in Napoli sede del Comando Compagnia Vomero -Ripristino facciate. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**300.000**
327	Stazione CC Capodimonte in Napoli - Ristrutturazione. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Capodimonte	**300.000**
328	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco invia Tarantini. Impianto di condizionamento centralizzato, Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**600.000**
329	Caserma G d.F. Zanzur sede del Comando regionale. Manutenzione straordinaria. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**700.000**
330	Commissariato Polizia di Stato Capri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Capri	Capri	**400.000**
331	Caserma Carabinieri Procida	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Monte di Procida	**200.000**
332	Caserma PS Nino Bixio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**890.000**
333	Caserma PS Villa del Popolo	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**130.000**
334	Polizia reparto volo capodichino	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Capodichino	**90.000**
335	Caserma Pisacane Polizia di Stato	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**412.600**
336	Nuova Caserma dei Carabinieri Olevano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Olevano	**1.000.000**
337	Edifici sedi Caserma dei Carabinieri Salerno	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**400.000**
338	Edifici sedi della Guardia di Finanza - Parcheggio prefabbricato	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Vari	**400.000**
339	Caserma dei CC Capaccio	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Capaccio	**1.300.000**
340	Caserma carabinieri S. Croce di Magliano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	S. Croce di Magliano	**1.600.000**
341	Caserma carabinieri trivento	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Trivento	**600.000**
342	Questura di Isernia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Isernia	Isernia	**20.000**
343	Questura di Campobasso	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**150.000**
344	Guardia di finanza di Campobasso	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**50.000**
345	Copertura palestra carabinieri Frate	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**250.000**
346	Caserma Testa	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**80.000**
347	Vigili VFF Campobasso	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**150.000**
348	Caserma carabinieri Ripalimosani (CB)	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Ripalimosani	**400.000**
349	Porto di Salerno Consolidamento della Banchina della Calata Ligea	settore portuale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**7.000.000**
350	Uff. Palazzo territorriale di governo ex Pollio Caserta	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	Caserta	**474.000**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
351	ex baraccamento Mulino Palomba San Nicola la Strada	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Caserta	San Nicola la strada	**250.000**
352	Avvocatura dello Stato - Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**175.121**
353	Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Interventi di manutenzione. Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**500.000**
354	Museo Cites Capodimonte	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Capodimonte	**450.000**
355	Prefettura UTG Gruppo GIA	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**80.000**
356	Complesso Demaniale Palazzotto Borbonico Capodimonte	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Capodimonte	**500.000**
357	Tar Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**400.000**
358	Interventi di riqualificazione ville della Fondazione Ente Ville Vesuviane Ercolano	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Ercolano	**800.000**
359	Archivio notarile	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**150.000**
360	Ispettorato Territoriale della Campania dello Sviluppo Economico	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**695.804**
361	Complesso demaniale Parco di Capodimonte. Ristrutturazione palazzine denominate "Cataneo". Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**700.000**
362	Complesso demaniale Parco di Capodimonte. Ristrutturazione palazzine denominate "dei Principi". Napoli	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Napoli	Napoli	**70.000**
363	ex caserma vicinanza Salerno	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**1.400.000**
364	Edificio Prefettura e Questura	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Campania	Salerno	Salerno	**813.452**
365	Adeguamento locali prefettizzi via Sicilia	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Camp. Mol.	Molise	Campobasso	Campobasso	**50.424**
366	Comando Regione Sardegna Carabinieri - Lavori di adeguamento al DL 81/2008 della Caserma Zuddas	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Cagliari	Cagliari	**2.600.000**
367	Comune di Cagliari - Interventi di manutenzione c/o la sede NAS dell'arma dei Carabinieri	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Cagliari	Cagliari	**50.000**
368	Lavori di manutenzione della caserma CC .	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Olbia tempio	Palau	**50.000**
369	Interventi manutenzione straordinaria da eseguirsi negli edifici demaniali sede istituzionali nella regione Sardegna	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Laz. Abr. Sard.	Sardegna	Varie	Vari	**102.320**
370	Lavori di straordinaria manutenzione uffici delle prefettura	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**150.000**
371	Lavori di straordinaria manutenzione uffici delle prefetture Potenza e Matera	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza - Matera	Potenza - Matera	**177.837**
372	Lavori di completamento della nuova caserma del VV.F.	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Matera	Matera	**1.400.000**
373	Lavori urgenti di ripristino della viabilità di accesso all'invaso di Monte Cotugnio	settore strade	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Senise	**600.000**
374	Università del Salento completamento e realizzazione laboratorio prove su materiali per l'edilizia	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Lecce	Lecce	**300.000**
375	Campus universitario del centro murattiano di Bari - lavori di rifunzionalizzazione della biblioteca nazionale	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**1.000.000**
376	Università degli Studi di Bari - centro universitario sportivo - realizzazione dell'impianto per il risparmio energetico	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	bari	Bari	**400.000**
377	Lavori di restauro del complesso monumentale di Balsigliano - destinazione museale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Modugno	**300.000**
378	Lavori di restauro alla Torre Maestra del castello - destinazione museale	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Conversano	**300.000**
379	Politecnico - lavori di adattamento funzionale locali piano terra facoltà di architettura campus universitario "E. Quagliarello"	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**486.560**
380	Politecnico - POLIBA elements - lavori di sistemazione esterna zona corpo grandi aule	edilizia universitaria	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**1.172.040**

N.	INTERVENTO	TIPOLOGIA	DELIBERA	SOGGETTO AGGIUDICATORE	REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	ASSEGNAZIONE
381	Lavori di completamento della nuova sede del provveditorato interregionale per le OO.PP. Per la Puglia e la Basilicata	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Puglia	Bari	Bari	**3.050.000**
382	Lavori di completamento alla sede demaniale del TAR Basilicata	edilizia istituzionale	del. 103/2009 - del. 34/2012	Prov. OO.PP. Basil. Pugl.	Basilicata	Potenza	Potenza	**400.000**
383	Olbia - Sassari	settore strade	del. 103/2009	Anas	Sardegna			**14.000.000**
							TOTALE	**413.000.000**

12A07202

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 12 giugno 2012, n. **103/2012**.

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

Associazione italiana editori - Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano

UNIGEC-CONFAPI - Via della Colonna Antonina, 52 - 00186 Roma

Unione stampa periodica italiana - Viale Bardanzellu, 95 - 00155 Roma

Federazione italiana editori giornali - Via Piemonte, 64 - 00187 Roma

Federazione nazionale stampa italiana - C.so V. Emanuele II, 349 - 00186 Roma

Associazione nazionale editoria periodica specializzata - Via Pantano, 2 - 20122 Milano

Sindacato nazionale scrittori Via Buonarroti, 12 - 00185 Roma

Sindacato libero scrittori Corso Vittorio Emanuele, 217 - 00186 Roma

e, p.c. :

Ministero per i beni e le attivita' culturali - Gabinetto dell'on. le Ministro - Via del Collegio Romano, 27- 00186 Roma

Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per l'informazione e l'editoria - Via Po, 14 - 00198 Roma

Ministero dell' istruzione, dell'universita' e della ricerca - Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma

A norma del regolamento di attuazione contenuto nel D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254, la domanda per la concessione dei contributi, relativi all'esercizio finanziario 2012, in regola con le norme sul bollo, da presentarsi per ogni rivista concorrente dalle imprese editoriali proprietarie delle testate o comunque dai proprietari o legali rappresentanti delle pubblicazioni, dovrà essere inoltrata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore - Servizio II - Via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma - entro e non oltre il 31 luglio 2012.

La domanda dovrà essere accompagnata dal questionario redatto secondo il modello di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati nell'anno precedente (da spedirsi separatamente), e corredata dalla documentazione di cui all'all. B.

Si ribadisce la necessità dell'osservanza degli obblighi stabiliti dagli artt. 18 e 19 della legge 416/81 quale condizione inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui alla citata legge. Ai sensi degli artt. 1 e 27 della Deliberazione 30 maggio 2001 n. 236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. - Registro degli Operatori di Comunicazione - che dal 29 agosto 2001 ha sostituito il Registro Nazionale della Stampa costituisce, per i soggetti di cui all'art. 2 della Deliberazione medesima, requisito per l'accesso alle provvidenze previste dalla legge 416/81.

Le imprese editrici tenute alla predetta iscrizione, in base al disposto dell'art. 16 della legge 7 marzo 2001 n. 62, sono esentate dalla iscrizione degli stessi periodici presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento del contributo assegnato, potrà essere liquidato mediante accreditamento in c/c bancario o postale del quale occorre trasmettere le coordinate IBAN, riferite al proprio Istituto di credito.

I dati trasmessi a questa Amministrazione verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Si comunica che, in base alla Legge 241/1990 e variazioni successive, le pubblicazioni riconosciute di elevato valore culturale saranno pubblicate sul Sito internet di questa Direzione Generale all'indirizzo "www.librari.beniculturali.it".

Si invitano le Associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare la più larga diffusione alla presente circolare, richiamando l'attenzione dei propri aderenti sul rispetto del termine di presentazione della domanda e sulla puntuale osservanza degli adempimenti previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo utile, delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla normativa in vigore.

Roma, 12 giugno 2012

Il direttore generale ad interim *per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore*
RUMMO

Allegato A

QUESTIONARIO per l'annata 2 0 11

TESTATA DELLA RIVISTA...
....
PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TESTATA (Precisare l'eventuale titolo formale di rappresentanza) ....
....
Indirizzo * , tel., e-mail...
CODICE FISCALE ....
REDAZIONE - indirizzo e tel...
....
DIRETTORE (se diverso dal responsabile)..
DIRETTORE RESPONSABILE e indirizzo ....
....
IMPRESA EDITORIALE...
....
Indirizzo * , tel., e-mail ....
CODICE FISCALE...
STAMPATORE..
PERIODICITA'...
TIRATURA MEDIA PER NUMERO DI USCITA...
IMPORTO ABBONAMENTO ANNUO..
ANNO DI FONDAZIONE DELLA RIVISTA...
FASCICOLI EFFETTIVAMENTE PUBBLICATI NELL'ANNATA 2011...
DATA DI STAMPA DELL'ULTIMO FASCICOLO DELL'ANNATA 2011..
LA RIVISTA ADOTTA LE VIGENTI PROCEDURE INTERNAZIONALI DI PEER REVIEW?
DEL COMITATO SCIENTIFICO DELLA RIVISTA FANNO PARTE STUDIOSI STRANIERI?
INDICARE LA CONTINUITA' E LA REGOLARITA' DELLA PUBBLICAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI ....
....
DATA E NUMERO DI POSIZIONE PRESSO IL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (R.O.C.)
....
DATA E NUMERO DI REGISTRAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI ....

....
MODALITA' DI PAGAMENTO (coordinate IBAN per accreditamento su c/c bancario o postale, intestato al proprietario o al legale rappresentante della testata o all'impresa editoriale proprietaria della testata)
....
....
....

ALTRE NOTIZIE EVENTUALI...
....

IL PROPRIETARIO O LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PERIODICO O DELL'IMPRESA EDITORIALE CHE SIA PROPRIETARIA DELLA TESTATA

DATA...............

* Qualora non vengano tempestivamente fornite indicazioni diverse, l'indirizzo verrà utilizzato ai fini della corresponsione del contributo.

Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DIRETTA AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, IN ORIGINALE.

a) Dichiarazione dalla quale risulti che le pagine pubblicitarie sono state, per l'annata per la quale si richiede il contributo, inferiori al 50% delle pagine complessivamente pubblicate, ai sensi dell'art. 18 L. 67/87;

b) Eventuale programma di massima, possibilmente poliennale, della pubblicazione;

c) Dichiarazione sulle entrate da vendite e abbonamenti nonché da eventuali finanziamenti pubblici ottenuti o richiesti (art. 4, comma 2, D.P.R. 2.5.1983, n. 254);

d) Autocertificazione di iscrizione presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (R. O. C.), ai sensi degli artt. 18 e 19 L.416/81, secondo lo schema allegato.

e) Dichiarazione sostitutiva, a firma del legale rappresentante, del certificato comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali eventualmente dovuti, ai sensi del citato art. 19 L. 416/81, ovvero dichiarazione liberatoria che attesti l'inesistenza di personale avente diritto.

f) Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio - Ufficio Registro delle Imprese – in validità e con l'indicazione della vigenza, secondo lo schema allegato;

g) Ogni altra documentazione ritenuta necessaria da questa Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) ai fini dell'ammissione al contributo di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

I sottoscritt in qualità di
della impresa editoriale
con sede a
codice fiscale
in relazione alla richiesta di ammissione ai contributi previsti dalla legge indicata in oggetto, per le pubblicazioni edite nel 2011

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di essere iscritto nel Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, al numero di posizione in data quale editore de periodic appresso indicat :

1) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il .... .residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....

./.

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

2) -" " registrato al Tribunale di n. - inizio pubblicazioni il periodicità

Proprietario: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....
Nato a .... il .... .residente a ....
Editore: ....
Sede/residenza:...
Rappresentato legalmente da: ....

Direttore responsabile: ....
Residente a ....

Ecc.

I sottoscritt dichiara inoltre che alla data attuale risulta essere in regola con gli adempimenti previsti dalla stessa legge 416/81, relativamente all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione depositate presso il suddetto Ufficio.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dal beneficio dei contributi assegnati.

Data Firma

Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. 20.12.2000 n. 445, la sotto indicata autocertificazione può essere compilata su carta semplice, senza firma autenticata ed inviata per posta, per fax (n. 06) o attraverso una terza persona.

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore
Servizio II
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il sottoscritto nato a il
residente in via
quale titolare/legale rappresentante dell'impresa
ragione sociale codice fiscale
partita IVA

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, che l'impresa svolge regolarmente la propria attività presso la sede di via

ed è iscritta al Registro delle imprese di al n. in data
oggetto sociale:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'impresa non si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e non ha dichiarato, negli ultimi cinque anni, fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Data

Firma

12A07201

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 marzo 2012, n. **2**.

Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

1. Premessa.

Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con l'art. 24 è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS – gestione ex INPDAP, si ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita circolare dell'Ente previdenziale.

2. Limiti di età per la permanenza in servizio.

Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal 1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata», conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni.

Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianità contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianità contributiva. I predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un lavoratore che abbia un'età anagrafica inferiore a 62 anni comporta delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le condizioni previste dal comma 2-*quater* dell'art. 6 del d.l. n. 216 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l'anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il requisito di età anagrafica per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2011, n. 289) è stato determinato l'incremento dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.

È opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, anche se sono ancora in servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – c.d. «quota»), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. «finestra»), continuano ad essere vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento precedenti e non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti «che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento» (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto, l'amministrazione,

nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva.

Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio, compimento del 70° anno di età per i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34 del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si desume dall'art. 6, comma 2-*bis*, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego.

Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.

In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un'età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella quale si afferma che: " Il principio (...) secondo cui non può essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della Costituzione, la possibilità per il personale (...) che al compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere (...) valenza generale.".

È opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24 ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione (es. art. 1, comma 4-*quinquies*, del d.l. n. 413 del 1989, convertito in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994 per il personale del comparto scuola).

Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n. 165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per la generalità dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e, pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema contributivo pro-rata.

3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Il comma 20 dell'art. 24 prevede: «Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 ° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.».

Da tale disposizione discendono due effetti:

anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 e, cioè, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero (per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e, dell'art. 24);

i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che è stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del 2011 (e, cioè, dal

28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiché la norma è stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge), tranne che per gli esoneri già concessi alla data del 4 dicembre 2011 (*cfr.*: paragrafo successivo).

Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio (fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma questo si riferirà al periodo successivo al conseguimento del nuovo requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potrà essere accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che nell'anno 2012 compiono 66 anni di età, avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età.

Si segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 è stato nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del d.l. n. 138 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. Con l'ultimo intervento normativo è stata valorizzata la discrezionalità nella concessione del trattenimento da parte dell'amministrazione, aspetto già evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo, pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. In proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n. 10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 2012, non è più attuale il concetto di «anzianità massima contributiva» ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la possibilità di una penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso di un'età inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama quanto già evidenziato circa il recente intervento normativo operato dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011 (art. 6, comma 2-*quater*, del d.l. n. 216 del 2011).

Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facoltà di cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del personale che non abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni.».

Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui: «In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.».

4. Esonero.

In base a quanto previsto dal comma 14, lett. *e)*, dell'art. 24 in esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art. 72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, è stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del 2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa (28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano ad applicarsi agli esoneri già concessi prima del 4 dicembre. Con la norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la generalità dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime troverà applicazione anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre 2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15 risulti la capienza del contingente, secondo le modalità che verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una determinazione formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza del fondo comporterà l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva legale.

5. Periodo transitorio.

Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che: «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.».

Come si evince dal testo della disposizione, la finalità della norma è quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età adottati dalle amministrazioni prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.

Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi di raggiungimento del limite di età. Ne consegue che invece debbono intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la predetta decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento eventualmente già adottati per motivi diversi dal raggiungimento del limite di età nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto. Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per il raggiungimento della massima anzianità contributiva comunicato in applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a dipendenti con anzianità contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed età inferiore a 62 anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o all'accettazione, già nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione dovrà rivedere la propria determinazione dandone comunicazione all'interessato, valutando – se del caso – una successiva comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il dipendente dovrà continuare sino al raggiungimento dei nuovi requisiti e l'amministrazione dovrà darne comunicazione all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza già adottato.

6. Personale del comparto scuola.

Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Roma, 8 marzo 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313

12A07404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A/430/2012 del 5 aprile 2012, relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seractil».

Estratto determinazione V&A/864 del 18 giugno 2012

Specialità medicinale: SERACTIL.

Titolare A.I.C.: Therabel Gienne Pharma S.p.a.

Tipo di modifica: rettifica determinazione V&A/430/2012 del 5 aprile 2012.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/430/2012 del 5 aprile 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2012, sono apportate le seguenti modifiche.

Ove riportato:

confezioni:

034765014/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765026/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765038/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765040/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765053/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765065/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765077/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765089/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765091/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765103/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765115/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765127/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765139/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765141/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765154/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765166/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765178/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765180/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765192/M - «200 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 10 bustine;

034765204/M - «300 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 30 bustine;

034765216/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 10 bustine;

034765228/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 30 bustine;

034765230/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 40 bustine;

034765242/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 10 bustine bipartite;

034765255/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 30 bustine bipartite;

034765267/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 40 bustine bipartite;

034765279/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 20 bustine;

034765281/M - «400 mg polvere per sospensione orale» 1 scatola da 20 bustine bipartite.

Leggasi:

confezioni:

034765014/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765026/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765038/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765040/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765053/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765065/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 200 mg;

034765077/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765089/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765091/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765103/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765115/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765127/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 300 mg;

034765139/M - 10 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765141/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765154/M - 30 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765166/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765178/M - 60 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg;

034765180/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvc/pvdc/al da 400 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A07282

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Presentazione delle lettere credenziali al signor Presidente della Repubblica

Il 19 giugno 2012 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, S.E. Alfredo Arosemena Ferreyros, ambasciatore della Repubblica del Perù, S.E. James Alex Msekela, ambasciatore della Repubblica Unita della Tanzania, S.E. Surapit Kirtiputra, ambasciatore del Regno della Thailandia, S.E. Francisco Javier Elorza Cavengt, ambasciatore di Spagna, S.E. Chun Guk Kim, ambasciatore della Repubblica democratica popolare di Corea.

I quali gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

12A07276

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-152) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.